

Domanda n. 1

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 09:24

In merito all'avviso per la presentazione dei progetti OCM campagna 2023-2024 all'art 6 punto G è indicato che: "per ciascuna attività del progetto andranno allegati 3 preventivi o la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti"; si chiede gentilmente di precisare che cosa si intende per soggetto terzo qualificato.

Risposta

Come noto, i preventivi comparabili da presentare sono di supporto alla individuazione dei costi previsti dal progetto. Pertanto, fermo restando l'obbligo di presentazione di tre preventivi per i costi relativi a ciascuna attività prevista dal progetto, si precisa che la dichiarazione del soggetto terzo qualificato può essere resa solo qualora non ci siano più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o prodotti proposti.

Nel caso in cui, quindi, non si possa fare ricorso al mercato, perché i costi sono determinati da un soggetto che ha esclusività (fiera) o sussiste un regime di monopolio o situazioni analoghe, si può chiedere ad un soggetto qualificato di dichiararlo.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che possono offrire il servizio non potrà essere presentata la dichiarazione del soggetto terzo, ma andranno chiesti i tre preventivi.

Per soggetto terzo qualificato si intende un professionista indipendente, preferibilmente iscritto in albo professionale coerente con la tipologia di attività in relazione alla quale è chiamato a rilasciare l'attestazione. Oppure soggetto sempre terzo e indipendente, in possesso di comprovata e documentata esperienza professionale nello svolgimento di tale attività

Domanda n. 2

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 11:55

Spett.le Amministrazione,

relativamente al Decreto N. 0331843 del 26/06/2023 e N. 0385535 del 21/07/2023 si intendono presentare i seguenti quesiti:

1. Una impresa X può partecipare, aderendo a delle costituenti ATI diverse, a più di un progetto regionale? Nello specifico può partecipare per il mercato obiettivo Cina all'ATI "ABC" e per il paese obiettivo USA all'ATI "DEF"?
2. Per un progetto presentato da una costituenda ATI che prevede come mercati obiettivo USA-Regno Unito-Cina, una delle imprese aderenti può per esempio partecipare solo alle attività previste per il mercato Cina? Se affermativo, può partecipare solo ad alcune delle azioni previste in questo mercato?
3. L'art 7 - comma 3 del Decreto N. 0385535 del 21/07/2023 prevede la procedura del "soccorso istruttorio", ci sono dei documenti che obbligatoriamente devono essere trasmessi con la domanda di contributo e che non possono essere oggetto di tale "soccorso istruttorio"?
4. L'art. 6 - comma 4 lettera c del Decreto N. 0385535 del 21/07/2023 prevede la presentazione di una idonea referenza bancaria, in caso di progetto presentato da costituenda ATI, questo documento va prodotto da tutti i singoli partecipanti o è sufficiente che lo faccia solo la capofila?
5. Il soggetto esterno individuato per l'attività di direzione e coordinamento (art. 6 - comma 4 lettera j) può essere anche uno dei tre fornitori che presentano i preventivi di cui all'art. 7 - comma 6 del Decreto N. 0385535 del 21/07/2023?

Risposta

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 331843/2023 i soggetti proponenti possono presentare o partecipare ad un solo progetto di cui al medesimo art. 5, comma 1, lett. b).
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 331843/2023 per i soggetti proponenti di cui alla lett. h) del medesimo art. 3, ossia le A.T.I., è disposto che tutti i soggetti partecipanti devono prendere parte ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.
3. Si veda quanto disposto all'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990.
4. L'art. 5, comma 2, del d.d. 385535/2023 prevede che "Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante" possano presentare l'idonea referenza bancaria. Pertanto, in caso di soggetto proponente di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) del D.M. 331843/2023 può essere presentata dalla società mandataria dell'A.T.I. oppure dalla società mandataria e da tutte le società mandanti.
5. Come previsto dall'art. 6, comma 4, lett. g) del d.d. 385535/2023 per ciascuna attività prevista dal progetto è necessario presentare tre preventivi comparabili, quindi anche per l'attività di direzione tecnica. I preventivi devono essere resi dalle società che forniscono i servizi o le prestazioni per i quali vengono richiesti i preventivi.

Domanda n. 3

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 12:49

Tenendo presente che “nell’allegato 17 - Elenchi delle Aree geografiche”, i Paesi Terzi quali Usa, Canada e Regno Unito non hanno un’Area Geografica Omogenea corrispondente, si chiede cortese conferma che pertanto per tali paesi non valgono le condizioni previste all’ art. 4 punto 3 comma B dell’avviso in cui si dice che “Nell’ambito di Paesi terzi individuati possono essere selezionate al massimo n. 2 aree geografiche omogenee e nell’ambito di tali aree geografiche omogenee possono essere prescelti al massimo n. 3 Paesi terzi in esse ricompresi” .

Risposta

L’art. 4, comma 3, lett. b) del d.d. 385535/2023 prevede che il progetto possa essere rivolto a massimo 5 Paesi terzi e che tra questi 5 posti disponibili siano selezionate al massimo 2 aree geografiche omogenee (e all’interno di tali aree vengano selezionati al massimo 3 Paesi). Pertanto, un progetto potrà essere destinato a 5 Paesi terzi, ovvero a 4 Paesi terzi e ad 1 area geografica omogenea (al cui interno possono essere selezionati al massimo tre Paesi), ovvero a 3 Paesi terzi e a 2 aree geografiche omogenee (all’interno di ciascuna possono essere selezionati al massimo tre Paesi). I Paesi terzi che nell’allegato 17 non sono inclusi in aree geografiche omogenee possono essere selezionati, in relazione a quanto disposto dal citato art. 4, comma 3, lett. b), esclusivamente come Paesi terzi.

Domanda n. 4

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 16:36

Ai fini della determinazione della durata del contributo, che ai sensi dell'art. 6 comma 4 "non supera i tre anni per un determinato paese terzo o mercato dei Paesi Terzi" ad eccezione dei progetti - comma 5 - "relativi esclusivamente ai regimi di qualità dell' Unione volti al consolidamento degli sbocchi di mercato" per i quali è possibile estendere la durata del contributo per ulteriori 3 anni non prorogabili , si chiede conferma se le tre annualità sopracitate sono calcolate a partire dall'annualità 2016-2017 come indicato nell'allegato 7 dello schema di decreto, oppure dall'annualità 2020-2021 come riferito dai servizi della Commissione Europea.

Risposta

Si veda decreto direttoriale n. 403080 del 1° agosto 2023, recante avviso di rettifica del decreto direttoriale n. 385535 del 21 luglio 2023. Pertanto, l'annualità 2023/2024 è la prima annualità ai fini della determinazione della durata massima del contributo in un determinato Paese terzo di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 26 giugno 2023, n. 331843.

Domanda n. 5

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 24 luglio 2023 h. 17:09

In merito all'Art. 6 lettera G dell'avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024 in cui si richiede "per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili", siamo cortesemente a chiedere: se si tratta di fornitori con i quali il soggetto proponente ha un rapporto costante e consolidato che garantisce il miglior risultato e si fornisce la prova di ciò, (facendo riferimento a progetti già realizzati) si può scegliere il fornitore senza necessità di chiedere tre preventivi?

Risposta

I soggetti proponenti sono tenuti alla presentazione di tre preventivi comparabili per ciascuna delle attività del progetto. Si veda la risposta alla Domanda n. 1.

Domanda n. 6

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 10:16

Spett.le Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la presente siamo ad esporre alcuni quesiti circa la modalità della nuova progettazione, a fronte delle novità riportate nel D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023.

Come riportato sull'Avviso Nazionale - Prot. Uscita N.0385535 del 21/07/2023 Art. 6 (Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo) - comma 4 - lettera g) "Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'Allegato 7 del presente Decreto al quale andranno allegati, per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti."

Di seguito le nostre perplessità.

- I tre preventivi comparabili dovranno essere forniti dal SOGGETTO PROPONENTE o da ogni SINGOLO PARTECIPANTE?
- Il "soggetto terzo qualificato" che dovrà fornire la dichiarazione, in caso di impossibilità di disposizione dei preventivi, quale figura dovrà essere (avvocato, agenzia preposta etc.)?
- Il "soggetto terzo qualificato" dovrà essere una figura per conto del soggetto proponente o del singolo partecipante?
- Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di importanza internazionale, per le quali non è possibile fornire preventivi comparabili, è sufficiente presentare il modulo di adesione fornito al momento dell'iscrizione?
- Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di importanza internazionale annuali di cui, alla data odierna, non è ancora noto con esattezza la prossima data e luogo, come è possibile avviare considerando quanto sopra?
- Le quote di adesione, già quietanzate necessariamente anzitempo, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di importanza internazionale che si svolgeranno nel primo trimestre di progetto, è possibile inserirle nella nuova annualità 2023/2024?

Come da ALL_10_Spese ammissibili e non ammissibili

7.Spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale etc.).

- Cosa si intende per spese per lo sviluppo dell'immagine coordinata aziendale etc.?
- Il sito internet, privo di e-commerce, non è più finanziabile?
- Sono ancora ammesse, come nelle precedenti annualità, le spese di ADV, GESTIONE PAGINE SOCIAL, REALIZZAZIONE VIDEO etc.?

Risposta

Si riporta di seguito il riscontro ai quesiti posti:

- La documentazione deve essere presentata dal soggetto proponente;
- Si veda la risposta alla Domanda n. 1.
- L'attestazione resa da soggetto terzo qualificato sull'impossibilità di disporre di tre preventivi, esclusivamente quando ne ricorrano le condizioni (vedi risposta alla domanda n.1) può essere effettuata per conto del soggetto proponente.
- I soggetti proponente sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui ai punti precedenti e possono corroborare le previsioni di spesa proposte con i costi previsti per l'adesione alla manifestazione fieristica.
- I soggetti proponente sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui ai punti precedenti e possono presentare ulteriore documentazione atta a corroborare le previsioni di spesa proposte.
- Per la rendicontazione delle spese sostenute si rimanda al documento predisposto da Agea ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.M. 331843/2023.
- Ad esempio, spese per lo sviluppo di un logo aziendale.
- Il sito internet rappresenta una spesa di investimento e pertanto, come indicato all'allegato 10, non ammissibile.
- Sono ammissibili le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle azioni elencate all'art. 7 del decreto ministeriale n. 331843/2023

Domanda n. 7

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 10:58

Buongiorno,

in merito al bando OCM Vino – misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, campagna 2023-2024

desideriamo porvi il seguente quesito:

nel decreto direttoriale del 21 luglio 2023, all’articolo 6, comma 4, punto g) vengono richiesti per ciascuna attività prevista tre preventivi comparabili o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti preposti. Che cosa si intende per “soggetto terzo qualificato”? Può essere anche il soggetto incaricato della direzione tecnica e del coordinamento del progetto?

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 1.

Domanda n. 8

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 10:59

Richiesta di chiarimenti relativamente all'Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024 dell'OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi". Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023.

1) Nell'elenco delle spese non ammissibili di cui all'allegato 10, punto 7 dell'Avviso, sono citate le spese per realizzazione di investimenti di tipo strutturale riportando come esempio il sito internet e le spese per l'immagine coordinata. Cosa si intende precisamente? Quali altre spese debbono considerarsi non ammissibili secondo questa fattispecie? Si chiedono cortesemente maggiori dettagli ed un elenco di tali spese non ammesse. In questo contesto il caso di spese relative alla revisione di una parte del sito internet aziendale nella lingua di un paese target (p.es traduzione e realizzazione in giapponese di una parte del sito internet), risulta ammessa?

2) Sempre nelle spese non ammissibili di cui all'allegato 10, punto 10 dell'Avviso, per spese per l'acquisto dei prodotti oggetto di promozione, si intendono anche i prodotti forniti direttamente dall'azienda e regolati tramite autofattura o solo quelli acquistati direttamente presso l'importatore o direttamente sul mercato?

3) Al punto g) dell'art. 6, al punto 6 dell'art. 7 e nell'Allegato 7 dell'Avviso si legge che "...nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti...". Quali caratteristiche deve possedere questo "soggetto terzo qualificato" per essere appunto qualificato a fornire tale valutazione? Si richiedono cortesemente degli esempi relativamente a soggetti ritenuti qualificati.

4) Al punto 6 dell'art. 7 dell'Avviso si legge che il Comitato può riferirsi a "...parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri...". Si richiede cortesemente un elenco esemplificativo di questi enti che elaborano tali parametri in modo da avere un riferimento.

5) Quali sono i meccanismi sanzionatori che saranno applicati? Da una prima lettura non appare chiaro quali siano gli articoli del citato Decreto Legislativo 17 marzo 2023 n. 42, pertinenti ed applicabili alla misura promozione paesi terzi dell'OCM vino.

6) Si chiede conferma sulla possibilità per un soggetto beneficiario di partecipare contemporaneamente ad un progetto nazionale, regionale e multiregionale, prevedendo un budget (comunque riferito ad attività diverse) per il medesimo paese in ciascuna delle tre tipologie di progetto. Le cause di esclusione previste dal Art. 9 del D.M 0331843 del 26/06/2023 non riportano alcun divieto in tal senso.

7) Si chiede conferma sulla assenza di limiti minimi di spesa per ciascun soggetto partecipante ad un progetto che nel complesso dei beneficiari raggiunga comunque i limiti di spesa previsti per il totale progetto e per ciascun paese target, previsti dall'art. 4 punti 3 e 4 dell'Avviso.

8) Si chiede conferma sul fatto che il limite massimo di contributo, del 5 o 10% (a seconda della dimensione del soggetto beneficiario), venga calcolato su ogni tipologia di progetto presentabile, nazionale, regionale e multiregionale. Per fare un esempio una piccola impresa con un fatturato

di un milione di Euro può richiedere un contributo di 100mila Euro sul bando nazionale, 100mila Euro su una domanda multiregionale e 100mila Euro su una domanda Regionale. Corretto?

Risposta

Si riportano di seguito i riscontri richiesti:

1. Non è previsto un elenco di spese ammissibili, per cui si rimanda a quanto indicato nell'allegato 10. Si precisa altresì, secondo quanto indicato in tale allegato, al par. 2, punto n. 7, non sono ammissibili “Spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale etc.)”
2. Si conferma che le spese per l'acquisto di prodotti oggetto di promozione non sono ammissibili.
3. Si veda la risposta alla Domanda n. 1.
4. Tali dati sono impiegati dalle autorità competenti per valutazioni concernenti la congruità e ragionevolezza dei costi proposti e possono essere prodotti da Amministrazioni nazionali (come, ad esempio, CONSIP) o estere.
5. Si tratta di meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti in favore dei beneficiari che saranno definiti dall'emandando decreto di modifica e integrazione del Decreto Legislativo 17 marzo 2023 n. 42.
6. Si conferma tale facoltà, fermo restando il divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa di riferimento, e, di conseguenza, l'obbligo di realizzazione di attività diverse per le tipologie di progetto di cui all'art. 5, c. 1 del D.M. 331843/2023.
7. Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante
8. Il limite massimo di contributo richiedibile di cui all'art. 4, comma 5 e 6, del d.d. 385535/2023 è riferito al singolo progetto.

Domanda n. 9

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 11:03

Buongiorno,

di seguito un quesito per il bando OCM Vino Promozione su Paesi terzi:

Premesso che:

La società XXX, avente sede in Svizzera, distribuisce e commercializza vini italiani in Svizzera.

La società XXX è proprietaria del 100% delle quote della società agricola YYY.

La società agricola YYY produce uva, la trasforma e commercializza il proprio vino in tutto il mondo.

La società XXX cura la distribuzione e la promozione dei vini della società YYY in Svizzera.

Il quesito è il seguente:

La società YYY può rendicontare i costi di promozione fatturati dalla società XXX?

In alternativa la società XXX, avente sede in un Paese terzo, può essere beneficiaria del contributo in qualità di “Produttore di vino” ai sensi del combinato disposto dagli art. 3 lettera f e art. 2 12mo trattino del DM 331843 del 26/6/2023?

Risposta

Si precisa che i beneficiari di contributo possono rendicontare unicamente spese sostenute direttamente.

Per la definizione del soggetto proponente si rimanda a quanto previsto dall’art. 3 e dall’art. 5, comma 1, del D.M. 331843/2023.

Domanda n. 10

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 14:13

In riferimento al Decreto 331843 del 26/06/2023 e al successivo Decreto direttoriale n. 385535 del 21/07/2023 si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) quali sono le caratteristiche del soggetto terzo qualificato?
- 2) per alcune voci di spesa risulta difficile ad oggi avere tre preventivi comparabili, ad esempio:
 - ospitalità (pranzo/cena offerta al giornalista piuttosto che all'importatore)
 - volo aereo (se faccio un preventivo di un costo di un biglietto adesso per un volo che avverrà tra un anno, il costo risulterà indubbiamente più basso di quando andrò effettivamente ad acquistarlo tra 8-9 mesi)
- 3) nell'Allegato 2, alle aziende partecipanti all'ATI si richiede di dichiarare:
 1. che dichiara/non dichiara che l'intervento oggetto di domanda di contributo costituisce prosecuzione, superiore ai tre anni, di iniziative già avviate nel Paese di riferimento e, pertanto, consiste in una operazione di consolidamento sul mercato del Paese terzo. In tal caso compilare la tabella seguente: questo significa che l'azienda deve dichiarare la partecipazione ad eventuali progetti di promozione vino anche se già conclusi al momento dell'inizio della nuova programmazione?
- 4) per le attività di incoming le aziende possono continuare ad emettere autofattura? Il costo della visita in azienda con degustazione non è certo un'attività per la quale posso richiedere tre preventivi. Posso applicare quello che sarebbe il costo che pagherebbe un cliente per il medesimo servizio presentando il preventivo dell'azienda stessa?
- 5) le spese di spedizione dei prodotti oggetto di promozione sono spese ammissibili?

Risposte

- 1) Si veda la risposta alla Domanda n. 1.
- 2) Come previsto dall'art. 6, comma 4, lett. g) del d.d. 385535/2023, per ciascuna attività prevista dal progetto di promozione è necessario presentare tre preventivi.
- 3) Si veda la risposta alla Domanda n. 4. Il soggetto proponente e partecipanti devono dichiarare che non costituisce consolidamento e non sono tenuti alla compilazione della tabella.
- 4) Nell'ambito delle attività di promozione programmate, comprese quelle di incoming, possono essere riconosciute unicamente spese per servizi acquistati da terzi.
- 5) Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 2 comma 3 del d.d. 385535/2023, così come specificate all'allegato 10 al decreto.

Domanda n. 11

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 15:19

Con riferimento a quanto descritto all'ART 6. Comma 4, punto o) dell'Avviso di Promozione del 21 luglio 2023 n. 0385535, si richiede se l'annualità della giacenza chiusura campagna sia effettivamente 2022/2023 oppure se si tratti di un mero errore, considerando che, nell'ART. 5 e nell'Allegato 6, viene riportata la chiusura al 31 luglio 2022 e si fa riferimento alla campagna 2021/2022.

Si richiede altresì se nell'Allegato 10, paragrafo 2, punto 10, con "Spese per l'acquisto dei prodotti oggetto di promozione" si intenda, ad esempio, il solo acquisto di vino da parte dell'importatore all'azienda, escludendo dunque l'autofatturazione del prodotto da parte del soggetto partecipante per l'utilizzo dello stesso in attività di promozione.

Risposta

1) Si tratta di mero errore materiale, pertanto si dovrà fare riferimento alla chiusura al 31 luglio 2022.

2) Le spese ammissibili sono quelle indicate all'Allegato 10 al d.d. 385535/2023.

Domanda n. 12

Quesiti pervenuti con pec del martedì 25 luglio 2023 h. 17:10

Buon pomeriggio,

sono a richiedere i seguenti chiarimenti in merito a quanto in oggetto:

* con riferimento all'Art. 6, comma 4, lettera g, del DD 0385535 del 21/07/2023, con il termine "soggetto terzo qualificato" cosa si intende? Potete fornire i dettagli di chi detiene una qualifica atta a fornire la dichiarazione relativa all'impossibilità di trovare altri soggetti concorrenti per una determinata attività/servizio?

* con riferimento all'allegato 2, al DD 0385535 del 21/07/2023, nello specifico al paragrafo 3.6, da che annualità va fatto il conteggio ai fini di determinare se le attività previste sono prosecuzioni superiori ai 3 anni?

* con riferimento all'Art. 5, comma 1, lettera c, del DM 0331843 del 26/06/2023, nel caso il soggetto proponente sia un Consorzio d'impresa (soggetto proponente di cui alla lettera i) con sede legale nella regione X, al quale sono associate un'azienda con sede operativa nella Regione X e una con sede operativa nella Regione Y, tale aggregazione può presentare un progetto multiregionale?

* con riferimento all'Art. 5, comma 1, lettera c, del DM 0331843 del 26/06/2023, nel caso il soggetto proponente sia un'A.T.I. (soggetto proponente di cui alla lettera h), alla quale sono associate un'azienda con sede operativa nella Regione X e una con sede operativa nella Regione Y, tale aggregazione può presentare un progetto multiregionale?

Risposte

1) Si veda la risposta alla Domanda n. 1.

2) Si veda la risposta alla Domanda n. 4.

3) e 4) Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) del DM i progetti multiregionali possono essere presentati da un soggetto proponente che abbia sedi operative in ciascuna delle regioni oggetto del programma.

Domanda n. 13

Quesiti pervenuti con pec del mercoledì 26 luglio 2023 h. 14:59

Buon pomeriggio,

sono a richiedere i seguenti chiarimenti in merito a quanto in oggetto:

* con riferimento all'allegato 10 al DD 0385535 del 21/07/2023, le spese amministrative in capo al soggetto proponente strettamente connesse alla gestione del progetto stesso e consentite nel limite massimo del 4% sono da considerarsi forfettarie oppure è necessario presentare costi specifici sostenuti? Nel caso della seconda ipotesi quali costi sono ammessi?

* con riferimento all'allegato 10 al DD 0385535 del 21/07/2023, tra le spese non ammissibili si riporta anche: "spese relative ad attività realizzare prima del 16 ottobre 2023 e prima dell'emanazione delle graduatorie da parte delle autorità competenti", nel caso di spese inderogabili come l'iscrizione a manifestazioni fieristiche o l'acquisto di biglietti aerei e prenotazioni di hotel per eventi che si svolgeranno nel periodo iniziale del progetto e che richiedono appunto delle anticipazioni, tali spese sono considerate ammissibili se effettuate dopo la presentazione del progetto, ma prima dell'uscita delle graduatorie, ad esempio dal 14 settembre? Resta inteso che si tratta di eventi che si svolgeranno dal 16/10/2023 in poi.

Risposta

1) e 2) Per la rendicontazione di specifiche spese si rimanda a quanto previsto dal manuale di cui all'art. 14, comma 2, del D.M. 331843/2023.

Domanda n. 14

Quesiti pervenuti con pec del mercoledì 26 luglio 2023 h. 15:18

Come previsto dall'Art. 18 comma 1 del Decreto direttoriale in oggetto siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti.

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 331843 del 26/06/2023 – Art. 5 comma 2

1) In relazione al limite di partecipazione ad un solo progetto per ciascuna tipologia di bando, in caso di soggetti proponenti di cui al Decreto Ministeriale Art. 3 lettere h, i e J, tale vincolo ricade anche sulla singola azienda partecipante al raggruppamento o è limitato al solo Capofila/proponente del soggetto collettivo? Es. la cantina A fa parte del raggruppamento X che ha capofila l'azienda B che presenta un progetto regionale sui paesi USA e Canada, può partecipare, sempre su un progetto regionale con paesi Cina e Norvegia col raggruppamento Y che ha capofila l'azienda C?

2) L'azienda A partecipa nell'ambito di una ATI ad un progetto regionale sui Paesi target USA e Canada. L'azienda A partecipa altresì ad un progetto Multiregionale sempre nell'ambito di una ATI, che prevede attività in USA e CINA. L'azienda può partecipare ad entrambi i progetti?

Decreto Direttoriale N. 0385535 del 21/07/2023 - Art. 6 comma 4 lett. G

3) In merito all'obbligo del proponente di presentare tre preventivi comparabili per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale si richiede se, in caso di soggetti proponenti di cui al Decreto Ministeriale Art. 3 lettere h, i e J, tale obbligo deve intendersi anche in capo ai singoli soggetti partecipanti in relazione alle attività di propria competenza?

4) In caso di risposta affermativa, il piano finanziario delle attività deve riportare il riferimento al singolo partecipante?

5) Quali sono le competenze che qualificano il soggetto terzo ai fini della dichiarazione che attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti?

6) In riferimento alle manifestazioni di tipo fieristico nonché in riferimento ai costi per inserzioni pubblicitarie è sufficiente presentare a giustificazione dei costi i moduli di adesione/listino con le relative quotazioni?

7) Per quanto riguarda le missioni ed in particolare i voli aerei è corretto allegare una sola quotazione per volo diretto di linea in classe economy rilevata al momento della presentazione della domanda?

8) Per quanto riguarda i costi relativi a pernottamento, vitto e trasporti nell'ambito delle missioni è corretto utilizzare i massimali indicati nel decreto direttoriale senza fornire ulteriori preventivi di spesa?

Decreto Direttoriale N. 0385535 del 21/07/2023 – Allegato 10

- 9) In riferimento ai soggetti proponenti di cui al Decreto Ministeriale Art. 3 lettere h, i e J si richiede se rientra nell'ambito delle spese amministrative riconosciute al Capofila nel limite massimo del 4%, il costo del personale addetto alla gestione amministrativa del progetto stesso.
- 10) Fermo restando l'emanazione delle graduatorie da parte delle autorità competenti, sono ammesse le spese di iscrizione ad eventi fieristici in programma, ad esempio, nel mese di Novembre 2023 ma addebitate e pagate dai partecipanti prima del 16 ottobre 2023? Sono parimenti ammesse le spese per acquisto voli e prenotazioni pernottamenti sostenute prima del 16 ottobre 2023 per la partecipazione a tali eventi?
- 11) Cosa si intende per investimenti strutturali per lo sviluppo dell'immagine coordinata aziendale?

Risposta

- 1) La previsione di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 331843/2023 riguarda sia il soggetto proponente sia il soggetto partecipante.
- 2) Si veda la risposta alla Domanda n. 8, quesito n. 6.
- 3) Come previsto dall'art. 6, comma 4, lett. g) del d.d. 385535/2023 il soggetto proponente è tenuto a presentare tre preventivi comparabili per ciascuna attività prevista dal progetto. Non sono richiesti preventivi prodotti dai soggetti partecipanti a soggetti proponenti collettivi.
- 4) No, il piano finanziario deve essere organizzato per Paese, Azione, Attività, Voce di costo, Costo unitario.
- 5) Si veda la risposta alla Domanda n. 1
- 6) Si veda la risposta alla Domanda n. 1
- 7) Si veda la risposta alla Domanda n. 1
- 8) Si conferma che è necessario presentare i preventivi per le attività previste dal progetto. Quanto indicato nell'allegato 10 in riferimento ai costi per pernottamento, vitto e trasporti rappresenta un massimale di spesa e non l'indicazione di un costo congruo.
- 9) e 10) Si veda la risposta alla domanda n. 13.
- 11) Ad esempio, il *restyling* del logo aziendale oppure lo sviluppo di una *Brand Identity*.

Domanda n. 15

Quesiti pervenuti con pec del mercoledì 26 luglio 2023 h. 15:46

Buongiorno,

nell'allegato 2 pag. 2 paragrafo 3 comma 3.6. le aziende devono dichiarare al fine di dimostrare che il progetto costituisce prosecuzione di iniziative già avviate le attività svolte nel paese bersaglio.

Si chiede pertanto se vanno indicate le attività svolte nel paese bersaglio per tre anni oppure se vanno indicate tutte le attività svolte anche antecedentemente ai tre anni seppure in modo non continuativo a partire dalla campagna 2016-17.

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 4

Domanda n. 16

Quesiti pervenuti con pec del mercoledì 26 luglio 2023 h. 15:58

Buongiorno,

nel decreto MASAF n. 0331843 del 26.06.2023 all'art. 7 sono enunciate le azioni ammissibili e nello specifico si legge: "1. Sono ammissibili una o più delle seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione".

Si chiede se è previsto e disponibile un elenco dettagliato delle subazioni o se si può fare riferimento all'All. M della campagna 2022/2023.

Risposta

Per la definizione delle spese ammissibili si rimanda all'allegato 10.

Domanda n. 17

Quesiti pervenuti con pec del mercoledì 26 luglio 2023 h. 17:12

Buongiorno,

in riferimento all'elenco delle spese ammissibili disciplinate nell'allegato 10 si chiede un chiarimento:

punto 2 – Spese non ammissibili comma 7 “Spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale ect.)” al proposito si chiede se non sono più ammissibili le spese di progettazione e creazione dei siti web dei soggetti beneficiari? E' ammissibile la spesa di progettazione grafica dei materiali promozionali? ed infine atteso che l'obiettivo dell'immagine coordinata aziendale è di creare una presenza riconoscibile e memorabile per l'azienda, permettendo al pubblico di associare facilmente i materiali di branding con il marchio e i valori dell'organizzazione. Una corretta e coerente applicazione dell'immagine coordinata aziendale aiuta a costruire una solida identità di marca e a instaurare un rapporto di fiducia con il pubblico.

Si chiede se nella categoria “immagine coordinata aziendale” gli elementi non ammissibili sono il logo, i Colori che vengono utilizzati in tutti i materiali di comunicazione, siti web, packaging, ecc. La selezione di font specifici contribuisce a dare un'identità unica all'azienda. Solitamente, le aziende scelgono uno o più font da utilizzare in tutti i materiali di branding, slogan o motto può essere utilizzato per sintetizzare la mission dell'azienda o il suo messaggio chiave, la Grafica e design: che viene utilizzato per creare materiali di comunicazione come brochure, presentazioni, annunci pubblicitari, siti web e altro ancora ed infine il l'immagine coordinata aziendale per packaging dei prodotti per garantire una coerenza visiva.

Si chiede infine cosa rientra nell'espressione ect?

Relativamente al punto 10 “spese per l'acquisto dei prodotti oggetto di promozione” significa che non è più ammissibile il costo per la spedizione del prodotto per degustazione e lo stesso prodotto omaggio utilizzato per le degustazioni?

Risposta

Si conferma che, come previsto dall'allegato 10, non sono ammissibili spese per investimenti strutturali, come ad esempio lo studio di una *Brand identity* aziendale, e non sono ammissibili spese per l'acquisto del prodotto oggetto di promozione.

Domanda n. 18

Quesiti pervenuti con pec del giovedì 27 luglio 2023 h. 14:51

Buongiorno,

in riferimento al bando OCM Vino – misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, campagna 2023-2024 desideriamo porvi il seguente quesito:

nel decreto direttoriale del 21 luglio 2023, all’articolo 6, comma 4, punto g) vengono richiesti per ciascuna attività prevista tre preventivi comparabili o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti preposti, i preventivi o la dichiarazione deve essere presentata anche per le spese riguardanti le azioni d), e) e la direzione tecnica e di coordinamento?

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 2, quesito n. 5.

Domanda n. 19

Quesiti pervenuti con pec del giovedì 27 luglio 2023 h. 14:55

Buongiorno,

in merito al bando OCM Vino – misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, campagna 2023-2024 desideriamo porvi il seguente quesito:

nel decreto direttoriale del 21 luglio 2023, all’articolo 6, comma 4, punto g) vengono richiesti per ciascuna attività prevista tre preventivi comparabili o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti preposti: i viaggi aerei vengono prenotati solitamente online e non tramite agenzia come possiamo recepire i 3 preventivi? Si possono comparare 3 siti online di prenotazione di voli aerei? Comparando ad esempio Booking, Expedia e eDreams?

Risposta

Si conferma che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. g) del d.d. 385535 è necessario produrre tre preventivi comparabili per le attività promozionali programmate.

Domanda n. 20

Quesiti pervenuti con pec del giovedì 27 luglio 2023 h. 14:59

Buongiorno,

in merito al bando OCM Vino – misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, campagna 2023-2024 desideriamo porvi il seguente quesito:

In riferimento all'allegato 7, postilla a piè pagina: “1 A fini della determinazione degli interventi di consolidamento di mercato, le tre annualità sono calcolate a partire dall'annualità 2016/2017 e possono essere anche non consecutive”, chiediamo maggiori chiarimenti per la determinazione dei 3 anni di consolidamento.

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 4

Domanda n. 21

Quesiti pervenuti con pec del giovedì 27 luglio 2023 h. 17:57

Buongiorno,

in merito all'avviso di cui all'oggetto si chiedono chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:

Quesito n.1

Nell'avviso al punto 4, lettera g, è riportato che al progetto redatto secondo l'allegato 7 vanno allegati per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art.7 del decreto, tre preventivi o, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato che attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti.

Al riguardo si chiede:

- * Cosa si intende per soggetto terzo qualificato
- * Nel caso di attività di wine tasting (ex c2) o promozione presso PV, GDO, Horeca (ex c5) affidate all'importatore di riferimento e/o a società che già collaborano storicamente con l'azienda proponente, è sufficiente allegare un solo preventivo dell'importatore /società accompagnato da una dichiarazione del soggetto proponente che attesti il ruolo del fornitore

Quesito n.2

Riguardo alle variazioni uguali o superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto, si chiede se la percentuale del 20% vada applicata alle azioni contenenti attività progettuali (ad esempio: variazioni fra totale delle attività azione b) e totale delle attività azione c) oppure per singole attività (ESEMPIO: variazione di importo fra attività di wine tasting e attività di incoming, ambedue inserite nell'azione c)

Risposta

- 1) Si vedano le risposte alle domande n. 1 e n. 5.
- 2) La base di calcolo per la percentuale di variazione è l'importo delle singole attività previste all'interno delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, del d.d. 385535/2023.

Domanda n. 22

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 28 luglio 2023 h. 13:12

Di seguito si riportano le richieste di chiarimento prevista dall'art. 18, comma 1 dell'Avviso:

1 Art. 2 dell'Avviso (Attività finanziabili), comma 1, lettera "d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato" e lettera "e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione": detti studi possono essere prodotti dal soggetto terzo incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, qualora abbia il know out per la loro realizzazione?

2 ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili - spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2023 e prima dell'emanazione delle graduatorie da parte delle autorità competenti: considerando che il manuale di rendicontazione di AGEA non è disponibile in fase progettuale, tutte le spese, le prenotazioni e gli anticipi/acconti che si rende necessario fare prima delle data del 16 ottobre 2023 possono essere considerate ammissibili (es. fiere, manifestazioni, viaggi aerei, hotel ecc.)? Le attività in questione si svolgeranno in ogni caso nelle tempistiche di progetto 16/10/23 – 15/10/24.

3 Art. 7 dell'Avviso (Valutazione dei progetti), comma 6: si chiede di specificare con un elenco quali soggetti possono rispondere alla definizione di soggetto terzo qualificato, il quale possa attestare l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti.

4 Art. 7 dell'Avviso (Valutazione dei progetti), comma 6: considerando le tempistiche di progetto estremamente ridotte (agosto e vendemmia) e il contesto di specifiche attività (fiere, viaggi aerei, attività di importatori e di organizzatori di eventi sul territorio e attività realizzate dal monopolio canadese ecc.) i singoli beneficiari al progetto devono raccogliere tre preventivi per ogni specifica attività? Nel caso di soggetti proponenti di cui alla lettera "i" del Decreto articolo 3, è possibile raccogliere i preventivi come ente proponente in modo tale da ricreare una sorta di prezzo generale per paese target che giustifichi spannometricamente per i vari beneficiari le spese di progetto?

5 Art. 7 dell'Avviso (Valutazione dei progetti), comma 6: l'analisi sui costi che le singole aziende devono fare, al netto della presentazione dei tre preventivi, come è da interpretare? Il costo finanziato deve essere allineato al preventivo più basso? Un'azienda che è intenzionata a proseguire il lavoro con il medesimo fornitore, il quale ha un costo superiore ai concorrenti, deve per forza inserire a progetto (sotto contributo) il prezzo più basso dei fornitori concorrenti e la differenza la si può corrispondere extra progetto?

6 ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili: specificare quali attività rientrano nella categoria "strutturali", con alcuni esempi pratici di attività inerenti

7 ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili - sono ammesse le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle azioni elencate all'art. 7 del decreto ministeriale n. 331843/2023: le spese di organizzazione dell'evento, necessarie per esempio per coordinare la partecipazione ad una fiera o di organizzazione di un evento come una degustazione o gala dinner soprattutto se rivolta ad un

pubblico numeroso, ma anche l'organizzazione di una agenda di appuntamenti b2b (con un lavoro di ricerca, contatto telefonico, organizzazione logistica e così via) sono ritenute spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali?

8 ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili: le spese riguardanti le azioni di cui alle lettere d) ed e) sono consentite solo se abbinata, in ciascun Paese terzo, a spese per almeno una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c). Questo vincolo è da applicare a ciascuna azienda beneficiaria che partecipa al progetto (nel caso di soggetto proponente di cui alla lettera “i”, articolo 3 del decreto) o a livello complessivo di progetto?

9 ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili - spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale etc.): rispetto all'ex allegato M, vi sono altre spese considerate investimenti di tipo strutturale oltre alla realizzazione dei siti internet

Le attività collegate ai social media, la gestione del proprio social network e il social media advertising rimangono attività ammissibili?

10 ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili - spese per l'acquisto dei prodotti oggetto di promozione: le spese per il prodotto destinato ad attività di degustazione o ai fini promozionali auto fatturato o fatturato dall'importatore non è più ammissibile, corretto?

11 Art. 2 dell'Avviso (Attività finanziabili), comma 1, lettera a, b, c: si richiede di specificare con maggior dettaglio cosa contraddistingue le azioni della lettera “a” dalle azioni della lettera “c” a livello di tematiche e target raggiunti. Ci sono dei vincoli nel contestualizzare alcune attività solamente all'interno di una delle 3 azioni?

Ad esempio, la promozione presso punti vendita può essere inserita solamente nelle azioni gruppo C.

12 ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili - spese riguardanti l'azione di cui alla lettera d), la cui congruità è valutata da parte delle autorità competenti, non possono superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato: il parametro deve essere applicato a livello complessivo di progetto, come è inteso dall'allegato di progetto, o deve in ogni caso essere applicato a livello di singolo paese terzo?

13 ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili - spese riguardanti l'azione di cui alla lettera d), la cui congruità è valutata da parte delle autorità competenti, non possono superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato: il parametro deve essere applicato a livello complessivo di progetto, come è inteso dall'allegato di progetto, o deve in ogni caso essere applicato a livello di singolo paese terzo?

14 ALLEGATO 8 – Dati tecnici economici e finanziari del progetto: si richiede di specificare con maggior dettaglio la struttura finanziaria che si vuole ottenere nelle tabelle “azioni paese mercato”.

AZIONI	Attività	Voce di spesa
Indicare una delle azioni previste dall'art. 7 del DM 331843/2023	Specificare l'attività programmata nell'ambito dell'azione	

	di cui all'art. 7 del DM. 331843/2023	

Opzione a)

All'interno della colonna "AZIONI" si specifica a quale macro-gruppo è rivolta l'attività (a, b, c, d, e), nella colonna "ATTIVITÀ" si specifica il sottogruppo omogeneo (es. degustazioni, pubbliche relazioni ecc.) e nella colonna "VOCE DI SPESA" si specifica l'attività dettagliata (costi realizzazione evento di degustazione).

Opzione b)

All'interno della colonna "AZIONI" si specifica a quale macro-gruppo è rivolta l'attività (a, b, c, d, e), nella colonna "ATTIVITÀ" si specifica l'attività cardine (es. tappa New York Gambero Rosso) e nella colonna "VOCE DI SPESA" si specificano le singole voci di spesa riconducibili a quella specifica attività (es. quota di partecipazione, noleggio materiale di degustazione, allestimento espositivo ecc.)

Quale delle due opzioni restituisce la giusta chiave di interpretazione richiesta dall'Avviso?

15 ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili: nelle attività di organizzazione di degustazioni promozionali, solitamente viene selezionato dall'importatore un suo cliente ristorante, il quale comunica un costo per la realizzazione dell'attività. Questa operazione si tratta di un affidamento "fiduciario", nel senso che la selezione viene fatta perché il ristorante è un buon cliente (o potrà diventarlo in futuro) o perché è un posto prestigioso in cui invitare altri ristoratori e operatori del settore, questo tipo di valutazioni come possono rientrare all'interno del vincolo di presentazione di 3 preventivi?

16 L'azienda X produttore di vino come definito all'art.2 DM 0331843 del 26/06/2023 è soggetto partecipante all'interno di un'associazione Y come definita alla lett. i art. 3 DM 0331843 del 26/06/2023.

L'azienda H produttore di vino come definito all'art.2 DM 0331843 del 26/06/2023 è soggetto partecipante all'interno di un'associazione temporanea d'impresa Z come definita alla lett. h art. 3 DM 0331843 del 26/06/2023.

Premesso che l'azienda X e l'azienda H partecipano su progetti diversi ma parte degli investimenti inseriti convergono sugli stessi paesi, è prevista nel mese di novembre 2024 una fusione per incorporazione dell'azienda X nell'azienda H.

La fusione prevede l'effetto giuridico da novembre 2024 mentre l'effetto civilistico e fiscale a decorrere da gennaio 2024.

Quesiti:

- L'effetto della fusione civilistico e fiscale a decorrere da gennaio 2024 crea cause di esclusione o sanzioni dei 2 proponenti o dei 2 partecipanti sulla campagna 2023/2024?

La fusione avviene dopo il termine delle attività (15/10/2024) ma prima della presentazione della domanda di pagamento (15/12/2024).

- L'azienda X e H devono chiudere fatturazione e pagamenti prima della fusione e il proponente sia esso Y o Z può presentare la domanda entro il 15/12/2024 o devono rispettare tempistiche diverse?
- Il collaudo del contributo verrà erogato ad un'unica azienda deve essere considerato comunque il limite massimo del 5% del fatturato della stessa, anche se la domanda iniziale era stato presentato da 2 aziende diverse?

17 Art.2 D.M. 0331843 del 26/06/2023

Produttore di vino: l'impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate; Nel caso di un'azienda che detiene la giacenza del confezionato/imbottigliato e svolge solamente la parte di affinamento in bottiglia può essere considerato produttore di vino?

18 Art.5 comma 3 D.D. 0385535 del 21/07/2023 – (Requisiti soggettivi)

Un'azienda che non ha un deposito su Sian intestato, ma risulta solamente nei committenti può partecipare con la sua quota di giacenza?

19 ALLEGATO 4 – Dichiarazione sostituzione di certificazione antimafia

Per questione di tempistiche molto ristrette e le numerose firme da raccogliere per alcune aziende grandi, alcune aziende hanno raccolto la documentazione antimafia con il formato dello scorso anno o con il formato dell'antimafia presentato per altri bandi e riportano la firma in data precedente all'uscita del bando. Possiamo procedere con la presentazione o è necessario raccogliere nuovamente tutte le firme?

Risposta

- 1) Le azioni di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 2, comma 1, del d.d. 385535/2023 devono essere realizzate da fornitori specializzati in tali tipologie di servizio e che siano indipendenti dal soggetto proponente. Anche per gli studi di mercato è richiesta la presentazione di tre preventivi comparabili.
- 2) Si veda la risposta alla Domanda n. 13.
- 3) Si veda la risposta alla Domanda n. 1.
- 4) L'art. 6, comma 4, lett g) del d.d. 385535/2023 prevede che i preventivi siano riferiti a tutte le attività previste dal progetto e non all'eventuale soggetto partecipante nel caso di soggetti proponenti "collettivi".
- 5) Si precisa che la presentazione di tre preventivi comparabili è richiesta a supporto della individuazione delle voci di costo inserite nel progetto.
- 6) Alcuni esempi sono forniti al par. 2, punto 7, dell'allegato 10.
- 7) La valutazione dell'ammissibilità delle spese proposte è in capo a ciascuna autorità competente e ai comitati di valutazione da esse nominati.
- 8) A livello progettuale.
- 9) Si veda la risposta alla Domanda n. 6.
- 10) Si veda il par. 2, punto 10, dell'allegato 10.

- 11) Il proponente deve motivare l'inserimento di una specifica attività nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del D.M. 331843/2023.
- 12) A livello del Paese terzo.
- 13) A livello del Paese terzo.
- 14) Si rimanda a quanto indicato nell'allegato 7.
- 15) Si veda la risposta data alla Domanda n.1.
- 16) Per tali aspetti si rimanda alla fase di contrattualizzazione e di esecuzione dei progetti di promozione.
- 17) È ritenuto "produttore di vino" il soggetto che effettui qualunque operazione a monte del vino oggetto di promozione.
- 18) Un'azienda che produce conto terzi è tenuta all'indicazione dei terzisti che detengono le giacenze dichiarate.
- 19) Possono essere presentate dichiarazioni che contengano gli elementi richiesti dall'allegato 4 purché siano in corso di validità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.P.R. 445/2000.

Domanda n. 23

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 28 luglio 2023 h. 18:12

Buonasera, volendo partecipare al bando nazionale OCM Vino Paesi terzi chiedo informazioni in merito alle tipologie di garanzie necessarie per la richiesta di anticipazione. Ringraziando per l'attenzione, in attesa di cortese cenno di riscontro si inviano cordiali saluti.

Risposta

Si rimanda alle indicazioni fornite da Agea in merito agli obblighi contrattuali.

Domanda n. 24

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 28 luglio 2023 h. 18:07

Premesse:

(a) L'art. 6 del Decreto Direttoriale, rubricato "Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo" al comma 4, lett. g) prevede quanto segue:

Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'Allegato 7 del presente Decreto al quale andranno allegati, per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili [n.d.r. sottolineatura di redazione], contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione, dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato [n.d.r. sottolineatura di redazione] nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti. Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese. Inoltre, il soggetto proponente è tenuto a precisare se il progetto costituisce prosecuzione di iniziative già avviate nel Paese di riferimento e, pertanto, consiste in una operazione di consolidamento sul mercato del Paese terzo. In questo caso il soggetto proponente deve allegare una relazione sui risultati conseguiti tramite lo svolgimento di attività nei Paesi terzi in cui si intende consolidare la propria quota di mercato.

(b) Tenuto conto che:

1. nella normale realizzazione delle attività di promozione delle aziende vitivinicole, soprattutto nei mercati esteri, esistono nella maggior parte dei casi contratti scritti o verbali con gli importatori e/o i distributori che comprendono anche le attività di marketing e di promozione dei prodotti stessi e che hanno normalmente durata pluriennale, non coincidente con la durata delle diverse campagne OCM,

2. molte attività di promozione, finanziabili nell'ambito dell'OCM Promozione, afferiscono a fornitori unici di un servizio e si fa riferimento in particolare alle testate giornalistiche (Decanter, Wine Spectator, ecc.), alle fiere specializzate (Vinexpo, Prowine, ecc.) e alle manifestazioni internazionali (James Suckling, Gambero Rosso, Vinitaly, ecc.),

3. in molti casi le aziende, per ottenere condizioni di fornitura migliori, stipulano con i loro fornitori di fiducia (es. agenzie di PR, brand ambassador, gestori di profili social, consulenti di marketing, ecc.) dei contratti pluriennali che spesso prevedono penali nel caso in cui il contratto sia interrotto prima della scadenza naturale e che "obbligano" quindi le aziende a rivolgersi a quel fornitore per un determinato periodo,

Chiediamo la possibilità di limitare la presentazione dei 3 preventivi comparabili esclusivamente per le attività che esulano da quelle sopra elencate e che risultano essere la produzione di materiali promozionali (cartacei e gadget) che normalmente vengono gestiti in singole forniture

e per le quali effettivamente esiste la possibilità di avere lo stesso medesimo prodotto da fornitori diversi.

Risposta

In relazione alla presentazione dei tre preventivi comparabili e sul soggetto terzo qualificato che attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti, si veda la risposta alla Domanda n. 1. Si rimanda altresì alla risposta alla Domanda n. 22, sotto quesito n. 5, per ulteriori informazioni sui tre preventivi comparabili.

Domanda n. 25

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 31 luglio 2023 h. 16:43

Spett.le Amministrazione,

relativamente al Decreto N. 0331843 del 26/06/2023 e N. 0385535 del 21/07/2023 si intendono presentare i seguenti quesiti:

1. In un consorzio di imprese costituito anche da imprese produttrici di vino di regioni diverse, alcune di queste intendono candidarsi al Bando OCM 23/24. Si chiede conferma se tale fattispecie possa rientrare nella lettera i) dell'art. 3 del decreto N. 0331843 del 26/06/2023.

Se tale Consorzio ha sede legale in Sicilia e le imprese partecipanti al progetto hanno sede legale/operativa in Sicilia, Lazio e Campania, la regione alla quale presentare la domanda è la Sicilia? E in questo caso, nell'allegato 8 – Foglio ELENCO DEI PARTECIPANTI E DEI PRODOTTI si potranno inserire i prodotti anche delle altre regioni? Quindi la Regione Siciliana finanzierebbe, con la propria dotazione, prodotti di altre Regioni? O piuttosto questa fattispecie deve essere trattata come un progetto multiregionale con capofila la Regione Siciliana? Se questo Consorzio intendesse partecipare non singolarmente ma in un'ATI quale fattispecie si configura?

2. Tra le spese ammissibili è ammessa la consulenza di marketing? Se sì, quale limite percentuale massimo?

3. Nell'allegato 10 punto 10 del Decreto N. 0385535 del 21/07/2023 si fa riferimento alla non ammissibilità delle spese di acquisto dei prodotti oggetto di promozione, si intende con questo la campionatura utilizzata durante gli eventi/fiere ecc.? Le spese di spedizione e sdoganamento di tale campionatura nei mercati obiettivo sono ammissibili?

4. All'art. 7 - comma 6 del Decreto N. 0385535 del 21/07/2023 si fa riferimento ad un soggetto terzo qualificato, quali sono questi soggetti terzi qualificati?

Risposta

1) Il possesso dei requisiti soggetti è verificato dall'Autorità competente. Si precisa altresì che all'art. 5, comma 1, lett. b) del DM 331843/2023 dispone che per i progetti regionali sia prevista la promozione delle produzioni vitivinicole della Regione o Provincia autonoma competente.

2) Si veda l'allegato 10 per le spese ammissibili e per eventuali percentuali massimali di investimento collegate ad azioni o attività.

3) Si veda l'allegato 10 per le spese ammissibili. Possono essere ritenute ammissibili unicamente spese collegate allo svolgimento delle attività previste dal progetto.

4) Si veda la risposta alla Domanda n. 1.

Domanda n. 26

Quesiti pervenuti con pec del martedì 1 agosto 2023 h. 09:28

Egregi Signori,

atteso l'approssimarsi della scadenza per la presentazione dei progetti di promozione nazionali fissata per il giorno 13 settembre 2023, al fine di redigere correttamente le relative domande di contributo ed eseguire altrettanto correttamente i progetti relativi alla campagna 2023/2024, con la presente chiede cortesemente di fornire il seguente parere.

1. Aree geografiche omogenee e Paesi terzi nei quali investire in caso di ATI

Premesse:

(a) L'art. 4 del Decreto Direttoriale del 21 luglio 2023 n. 385535, recante "OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024" (il "Decreto Direttoriale"), rubricato "Intensità di aiuto e contributo richiedibile", al comma 3, lett. b) prevede quanto segue:

Ciascun progetto può prevedere azioni in massimo n. 5 Paesi terzi. Nell'ambito di Paesi terzi individuati possono essere selezionate al massimo n. 2 aree geografiche omogenee e nell'ambito di tali aree geografiche omogenee possono essere prescelti al massimo n. 3 Paesi terzi in esse ricompresi;

(b) l'art. 3 del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2023 n. 331843, recante "Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei paesi terzi dell'OCM Vino" (il "Decreto Ministeriale"), rubricato "Soggetti proponenti e requisiti", al comma 2 prevede quanto segue:

I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j) e h), i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del paese terzo a cui il progetto è rivolto;

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

QUESITO:

1) Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito in forma di Associazione Temporanea di Imprese ("ATI"), al fine di rispettare i requisiti sopra riportati, una volta selezionata una specifica area geografica omogenea, è necessario che le imprese partecipanti all'ATI investano tutte nei medesimi Paesi terzi situati nella suddetta area geografica oppure esse saranno libere di determinare in quale dei Paesi terzi selezionati investire?

2. Preventivi e dichiarazione del soggetto terzo qualificato

Premesse:

2 (a) L'art. 6 del Decreto Direttoriale, rubricato "Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo" al comma 4, lett. g) prevede quanto segue:

Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'Allegato 7 del presente Decreto al quale andranno allegati, per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili [n.d.r. sottolineatura di redazione], contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione, dell'attività (piano di lavoro,

figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato [n.d.r. sottolineatura di redazione] nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti. Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese. Inoltre, il soggetto proponente è tenuto a precisare se il progetto costituisce prosecuzione di iniziative già avviate nel Paese di riferimento e, pertanto, consiste in una operazione di consolidamento sul mercato del Paese terzo. In questo caso il soggetto proponente deve allegare una relazione sui risultati conseguiti tramite lo svolgimento di attività nei Paesi terzi in cui si intende consolidare la propria quota di mercato.

Tutto ciò premesso, poniamo i seguenti

QUESITI:

2) Premesso che per alcune attività come spedizioni e viaggi è impossibile avere una quotazione attendibile finché non siano stati definiti nel dettaglio quantitativi di merce, tratte e date, come ci si deve comportare in questi casi? È sufficiente presentare tre preventivi ottenuti sulla base di mere stime calcolate alla data di presentazione del progetto?

3) Quali figure possono rientrare nella definizione di “soggetto terzo qualificato” di cui alla norma sopra citata? Di quali qualifiche dev'essere in possesso? In che modo dev'essere determinata la terzietà di tale soggetto, in relazione agli altri soggetti partecipanti ai progetti promozionali?

4) È possibile considerare come “soggetto terzo qualificato” l'importatore e/o distributore con il quale il soggetto proponente (o le imprese partecipanti in caso di proponente plurisoggettivo) intrattiene un rapporto commerciale consolidato?

5) È possibile presentare, in alternativa ai “tre preventivi comparabili” o alla “dichiarazione di un soggetto terzo qualificato”, fatture portate in rendicontazione nell'ambito di campagne OCM Vino Promozione precedenti relative alla tessa tipologia di attività inserite nel progetto promozionale per la campagna 2023/2024, attestando che per quest'ultima campagna verranno sostenuti costi in misura pari a quanto riportato nelle suddette fatture delle campagne precedenti?

3. Inserimento di nuove attività e rimozione di attività già ammesse

(a) L'art. 13 del Decreto Direttoriale, rubricato “Variazioni ai progetti”, al comma 1, lett. a) e b) prevede quanto segue:

Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del Decreto ministeriale. In particolare, sono ammesse:

a. Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono comunicate a ciascuna autorità competente e vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti;

b. Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. I beneficiari presentano apposita istanza motivata a ciascuna autorità competente almeno 45 giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto. Ciascuna autorità competente, qualora ritenga l'istanza ammissibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 commi 2 e 4 del Decreto ministeriale, le autorizza entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA.

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

QUESITO

6) Chiediamo se le seguenti variazioni possano essere ritenute ammissibili ai sensi della sopra richiamata disposizione, fermo restando che le stesse dovranno essere debitamente motivate ed effettuate conformemente a quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 13 del Decreto Direttoriale:

- i. l'inserimento nel progetto di nuove attività promozionali (con conseguente spostamento di budget da una delle attività nello stesso mercato già esistenti); e/o
- ii. la rimozione dal progetto di attività promozionali già ammesse, con contestuale spostamento del budget previsto per tali attività verso altre attività nello stesso mercato)

4. Rendicontazione spese sostenute per la spedizione e lo sdoganamento del prodotto oggetto di promozione

(a) Il documento n. 10, allegato al Decreto Direttoriale e rinominato

“10_All_10__Spese_ammissibili_e_spese_non_ammissibili”, al punto 1 (intitolato “Spese ammissibili”) prevede quanto segue:

Sono ammesse le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle azioni elencate all'art. 7 del decreto ministeriale [n.d.r. sottolineatura di redazione] n. 331843/2023.

(b) L'art. 7 del Decreto Ministeriale, rubricato “Azioni ammissibili”, prevede quanto segue:

Sono ammissibili una o più delle seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione;

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

QUESITO

7) È possibile portare in rendicontazione anche le spese sostenute per la spedizione e lo sdoganamento del vino oggetto di promozione e utilizzato nelle relative attività promozionali,

posto che a nostro avviso tali spese sono “direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell’ambito delle azioni elencate all’art. 7 del decreto ministeriale”?

5. Ammissibilità di spese anticipate rispetto alla data del contratto

(a) Il punto 6.17 del Manuale di rendicontazione e controllo dei programmi di attività previsti dal Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013, Reg. (UE) n. 1149/2016 DEL 15/04/2016, Reg. (UE) n. 1150/2016 del 15/04/2016, Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3893 del 04/04/2019, DM deroga n. 6986 del 02/07/2020, DM deroga n. 360369 del 06/08/2021, DM deroga 246465 del 01/06/2022, inerenti ad azioni di promozione del vino sul mercato dei Paesi terzi – Annualità 2022/2023 (il “Manuale”) prevede quanto segue:

Nel caso in cui l’organismo beneficiario, al fine di poter organizzare la partecipazione agli eventi programmati, abbia ricevuto fatturazione per motivi organizzativi, (ad esempio per prenotazione spazi espositivi), precedenti alla data di avvio del progetto, tale somma può essere ritenuta facente parte delle spese eleggibili purché non sia avvenuta (in nessun caso) in data antecedente alla presentazione del progetto o della sua approvazione da parte dell’Amministrazione competente. Resta inteso che la spesa deve essere relativa ad un evento collocato temporalmente all’interno del periodo contrattuale;

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

QUESITO

8) Chiediamo conferma che quanto contenuto nel punto 6.17 del Manuale troverà applicazione anche in relazione alla campagna promozionale 2023/2024.

Risposta

Le previsioni di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. 331843/2023, nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, si applicano all’area geografica nel suo complesso.

- 1) Sì, questo corrisponde a quanto previsto dall’Avviso.
- 2) Si veda la risposta alla Domanda n. 1.
- 3) Sulla terzietà del soggetto qualificato si veda la risposta alla Domanda n. 1.
- 4) Non è ammissibile presentare le fatture di cui alla rendicontazione delle annualità precedenti, in alternativa ai tre preventivi comparabili previsti dall’Avviso.
- 5) Sono consentite esclusivamente variazioni di attività già previste.
- 6) Tali spese possono essere ritenute ammissibili dall’autorità competente se adeguatamente giustificate dalle attività previste, fermo restando l’obbligo di presentazione di tre preventivi comparabili anche per questa attività.
- 7) Per tali aspetti si rimanda manuale di cui all’art. 14, comma 2, del D.M. 331843/2023.

Domanda n. 27

Quesiti pervenuti con pec del martedì 1 agosto 2023 h. 15:20

Si fa riferimento all'avviso di cui all'oggetto per porre il seguente quesito, al fine di meglio individuare le attività / spese ammissibili:

per conto di un'azienda di cui alla lettera f dell'articolo 3 del D.M. 0331843 del 26 giugno 2023, si richiede se la traduzione e l'adeguamento del sito internet aziendale nella lingua del paese target individuato, non configurandosi come investimento strutturale di cui all'allegato 10 stesso D.M., sia ammessa a finanziamento. esempio: traduzione e adeguamento lay out in giapponese in attesa di riscontro

Risposta

Non è una spesa ammessa a finanziamento in base a quanto previsto dall'allegato 10.

Domanda n. 28

Quesiti pervenuti con pec del martedì 1 agosto 2023 h. 17:01

Si richiedono i chiarimenti allegati ai sensi dell'art 18, comma 1 dell'Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/ n. 0385535 del 21/07/2023.

- 1) ALLEGATO 6 – Disponibilità prodotto
Nel caso un'azienda partecipante non abbia la dichiarazione di vendemmia ma solo quella dell'azienda collegata. Le uve proprie dell'azienda collegata possono essere considerate uve proprie della partecipante?
La dichiarazione di vendemmia necessaria per la compilazione dell'allegato 6 è relativa alla campagna 21/22?
- 2) ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili
Nelle spese di trasferta non viene menzionata la voce di viaggio, non ha più un massimale come per le altre voci, quindi, non è più obbligatoria la classe economy?
- 3) Comunicazione: MASAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0403080 del 01/08/2023 “OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 - AVVISO DI RETTIFICA”.
L'avviso di rettifica non menziona più il paragrafo 3.4 relativo alle relazioni per la prosecuzione di iniziative già avviate da almeno tre annualità per ciascun paese target. È da intendersi quindi che non sarà necessario presentare le suddette relazioni?
- 4) Decreto ministeriale N. 331843 art. 6 comma 4 cita: “la durata del contributo non supera tre anni per un determinato Paese terzo o mercato dei Paesi terzi, per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1”.
Da quando si intende far partire il calcolo dei tre anni (più 3 come da comma 5 del medesimo articolo)?
- 5) Art. 6 comma 1 lettera g) in riferimento alla richiesta di presentazione di 3 preventivi per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale. Le fatture relative ad attività di promozione svolte durante la scorsa annualità possono eventualmente essere presentate in luogo di preventivi di spesa non disponibili nell'immediato?

Risposta

- 1) Le uve prodotte da una società collegata al soggetto partecipante, che commercializzi i vini prodotti da tali uve, possono essere considerate proprie del soggetto partecipante,
- 2) Si rimanda al manuale di cui all'art. 14 comma 2, del D.M. 331843/2023.
- 3) Si conferma che non è necessario presentare le relazioni riguardanti il consolidamento.
- 4) Dalla corrente annualità.

5) Il citato art. 6, comma 4, lett. g) prevede la produzione di tre preventivi comparabili per ciascuna attività programmata.

Domanda n. 29

Quesiti pervenuti con pec del mercoledì 2 agosto 2023 h. 09:39

Spett.le Amministrazione,

relativamente al Decreto N. 0331843 del 26/06/2023 e N. 0385535 del 21/07/2023 si intende presentare il seguente quesito:

Una impresa in regola con le ultime tre dichiarazioni vitivinicole, in regola con il registro giacenza e con un codice ATECO come commercio di vino è da considerarsi produttore di vino ai sensi dell'art. 3 lettera f) di cui al Decreto N. 0331843 del 26/06/2023.

Risposta

Si veda la definizione di produttore di vino di cui all'art. 2 del D.M. 221843/2023.

Domanda n. 30

Quesiti pervenuti con pec del giovedì 3 agosto 2023 h. 10:05

Spett.le Amministrazione,

relativamente al Decreto N. 0331843 del 26/06/2023 si richiede convalida della corretta interpretazione normativa:

L'azienda agricola A produttrice di vino, in qualità di soggetto partecipante (ai sensi della definizione dell'art. 2 del Decreto) entra far parte di due diverse Associazioni Temporanee di Impresa, le quali, in qualità di soggetti proponenti (sempre ai sensi della definizione di cui all'art. 2 del Decreto) presentano due diversi progetti di tipo nazionale su due diversi paesi obiettivi.

Ai sensi dell'art. 5 c. 2 i soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare o partecipare ad uno solo progetto regionale, ad un solo progetto multiregionale e ad uno solo progetto nazionale.

La definizione di cui all'art. 3 è relativa ai soggetti proponenti, non ai soggetti partecipanti, pertanto, l'azienda agricola A può partecipare a due diverse ATI, le quali richiedono il contributo a valere sui fondi nazionali.

Risposta

L'art. 5, comma 2, del D.M. 331843/2023 precisa che qualunque soggetto che può beneficiare della misura di sostegno (cfr. art. 3, comma 1) può presentare o partecipare ad un solo progetto di cui alla lett. a), un solo progetto di cui alla lett. b) ed un solo progetto di cui alla lett. c) (art. 5, comma 1). Pertanto, si precisa che tale vincolo di partecipazione o presentazione ad un solo progetto per tipologia si applica sia a proponenti sia ai partecipanti.

Domanda n. 31

Quesiti pervenuti con pec del giovedì 3 agosto 2023 h. 14:09

QUESITO 1

Consulenza Marketing - Expertise. Sembra non vi siano riferimenti di alcun tipo nel bando né negli allegati (può anche trattarsi di una nostra svista). Ciò significa che l'attività di Expertise è ammissibile senza limiti massimi in termini %? Oppure che è un'attività non prevista in alcun modo?

QUESITO 2

2.1 le spese per spedizione dei vini nei paesi target sono ammesse?

2.2 bisogna presentare 3 preventivi anche per quelle?

2.3 tali costi per spedizione possono eventualmente far parte dei 3 preventivi già forniti nell'ambito dell'organizzazione di degustazioni?

QUESITO 3

I preventivi devono essere presentati per singola attività in ogni Paese, quindi in maniera del tutto distinta? Oppure possono essere sufficienti 3 preventivi relativi alla stessa attività (esempio Degustazioni) ma su più Paesi (esempio CANADA e USA)? In altre parole: 3 Preventivi per "organizzazione, costo location o catering, selezione operatori". PREVENTIVO 1 = Totale 3.000 euro ad evento (di cui 1.750 organizzazione, 750 per affitto location, 500 per selezione operatori) x n. 5 eventi in USA = TOT 15.000 euro; PREVENTIVO 1 della stessa società = Totale 3.250 euro ad evento x 4 eventi in CANADA = TOT 13.000 euro; e così via con Preventivo 2 e 3. Sono sufficienti 3 preventivi di questo tipo su più Paesi target?

QUESITO 4

i preventivi sono vincolanti? in altre parole, durante l'anno si può cambiare -ove necessario- il fornitore se per ipotesi al momento della realizzazione i costi sono aumentati?

QUESITO 5

Ipotesi di ATI con azienda 1 ed azienda 2. Totale Azione A - Attività Degustazioni 21.000 euro circa (da dividere tra le due aziende). I tre preventivi forniti dal proponente (quindi dall'ATI) devono essere:

* per il totale dei 21.000 euro circa? Sono sufficienti 3 preventivi generali sul totale dell'attività?

* per costo unitario ad evento? Sono sufficienti preventivi medi per ogni evento in USA (3.000 euro circa cadauno)? In aggiunta l'ATI dichiarerà di voler realizzare 7 degustazioni per totale di 21.000 euro.

* oppure se l'azienda 1 spende 11.000 obbligatorio presentare 3 preventivi gli 11k e se l'azienda 2 spende altri 10k bisogna presentare altri 3 preventivi?

QUESITO 6

6.1 Nel caso di Media Advertising, sono sufficienti come preventivi i Media Kit forniti dalle varie testate o magazine internazionali? Ad esempio: USA Preventivo 1 Wine Spectator (si allega Media Kit ufficiale di Wine Spectator al cui interno sono evidenziati i costi per singola pagina, mezza pagina, banner online, etc); Preventivo 2 Wine Enthusiast stessa cosa; etc.

6.2 Nel caso in cui alcune riviste non rilascino preventivi di nessun tipo (neanche media kit) è possibile in tal caso allegare fatture degli anni precedenti e lettera del soggetto terzo qualificato?

6.3 Se un proponente decide di pubblicare 1 pagina su Wine Spectator e soltanto su Wine Spectator, in quel caso è sufficiente la dichiarazione del soggetto terzo accompagnato da un Media Kit o da ulteriore documentazione attestante la congruità dei costi. E' corretta tale interpretazione?

QUESITO 7

7.1 Non si riesce a capire in cosa debbano consistere i preventivi per trasferte o viaggi all'estero. PREVENTIVO 1 = Un'agenzia di viaggi può rilasciare un preventivo generico per voli aerei Italia - USA al costo di 1.500 euro per il IV trimestre 2023, 1.400 euro per il I Trimestre 2024, e così via? Stessa cosa per gli altri due preventivi. In quel caso -in virtù di tali preventivi- si applicheranno i costi del preventivo più vantaggioso a seconda del periodo, moltiplicato per il numero di viaggi previsti durante l'anno. E' sufficiente? 7.2 Per la Diaria e i trasporti si chiede conferma che NON sono necessari i preventivi, dal momento che nell'Allegato 10 vengono evidenziati i massimali e oltretutto le trasferte in loco riguardano esclusivamente rappresentanti dell'azienda. E' corretta tale interpretazione? E' però necessaria dichiarazione di soggetto terzo?

QUESITO 8

Ci risulta difficile capire come verranno valutate le domande in termini di punteggio. Per esempio Idoneità delle azioni (lettera C). Se per un proponente una determinata azione (es: Billboard nei negozi in store) ha possibilità di grande impatto sui consumatori, come fa il Comitato a sostenere il contrario? Sulla base di cosa attribuisce 10 o 15 o 20 punti? E sulla base di cosa attribuisce 10, 15 o 20 punti ad altro proponente che invece preferisce altra attività (per es: Degustazioni)?

QUESITO 9

Facendo riferimento alla domanda 8, punto 7 della precedente FAQ, si chiede conferma di fattibilità della seguente ipotesi:

* ATI regionale USA e CANADA con azienda VVV e ZZZ. Attività previste in USA A Media Advertising, A Degustazioni, C Promozione in store

* ATI multiregionale in USA e CINA con azienda VVV, WWW, NNN. Attività previste in USA B Fiere.

Si conferma che tale soluzione è ammissibile perché le azioni in USA sono comunque differenti (anche se l'azienda VVV è presente ad entrambe le domande ed entrambe le domande prevedono come paese target gli USA).

Risposta

- 1) L'attività di Expertise può rientrare nell'azione di cui alla lett. d) dell'art. 7, comma 1, del D.M. 331843/2023 ed è, pertanto, sottoposta ai limiti percentuali massimali indicati per tale azione nell'allegato 10.
- 2) Si veda la risposta alla Domanda n. 25, quesito n. 3, e alla Domanda n. 26, quesito n. 7. Per tutte le spese vanno presentati i tre preventivi indicati all'art. 6, comma 4, lett g) del d.d. 385535/2023. 2.3) per le spese di spedizione devono essere forniti i preventivi delle società che effettuano i servizi di spedizione.
- 3) I preventivi riguardano le attività svolte in un determinato Paese terzo.
- 4) Sono vincolanti i costi individuati nel progetto, sulla base dei tre preventivi comparabili, e ritenuti ammissibili dalle autorità competenti. Nel corso di esecuzione dei progetti sono ammesse le forme di flessibilità di cui all'art. 13 del d.d. 385535/2023.
- 5) Il proponente è tenuto a presentare tre preventivi comparabili riguardanti l'attività del progetto, non necessariamente riguardante l'intervento della singola azienda partecipante.
- 6) Qualora un soggetto terzo qualificato attesti che per il servizio indicato non vi sia la possibilità di rivolgersi a più operatori economici, il proponente individuare i costi relativi a quella specifica attività sulla base delle offerte ricevute dall'operatore economico titolare dell'esclusiva (media kit, listini o documenti analoghi).
- 7) I proponenti devono presentare preventivi coerenti con le attività programmate. Pertanto, gli operatori economici contattati potranno costruire le loro offerte comparabili sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto proponente. Si rammenta infine che non sono ammissibili costi forfettari come ad esempio la diaria.
- 8) La valutazione viene effettuato dalle autorità competenti sulla base di quanto indicato all'art. 7 del d.d. 385535/2023 e agli allegati 11 e 12.
- 9) Si conferma quanto già indicato nella citata risposta alla Domanda n. 8, quesito n. 7.

Domanda n. 32

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 4 agosto 2023 h. 09:08

Buongiorno,

In merito all'avviso per la presentazione dei progetti OCM campagna 2023-2024 siamo a porre i seguenti

quesiti:

a). L'art. 6 comma 4 lett. g) indica che, a pena di esclusione, al progetto redatto in conformità all'All. 7 del decreto andranno allegati, per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili. Tale indicazione è ripresa al punto 4.7 dell'All. 7 – Schema di progetto.

È ammissibile un preventivo rilasciato da un soggetto che fornisca il servizio di realizzare tutte le azioni del progetto, suddivise nelle varie attività?

In tal caso, la comparazione può avvenire con preventivi di altri soggetti che forniscono lo stesso tipo di servizio complessivo?

b). Nell'all. 6 - Disponibilità dei prodotti – scarico giacenza di magazzino al 31.07.2023 in riferimento alla dicitura Vino NA-NC nella descrizione prodotto si intende vino da tavola?

Invece la dicitura Vino Bianco o Rosso NA-NC è definito IGT/IGP?

Inoltre, nella colonna dello stato fisico, la definizione imbottigliato coincide con imbottigliato/confezionato?

Risposta

a. L'art. 6, comma 4, lett. g) del d.d. 385535/2023 precisa che i tre preventivi comparabili devono essere prodotti per singola attività, da parte dei fornitori dello specifico servizio, e non per azione o per progetto.

b. Si precisa che l'allegato 6 fa riferimento alla data del 31 luglio 2022. Il prodotto valido ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del d.d. 385535/2023 è tutto il prodotto, nello stato fisico imbottigliato/confezionato, che risulta scaricato alla citata data del 31 luglio 2022.

Domanda n. 33

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 4 agosto 2023 h. 09:11

Buongiorno,

In merito all'avviso per la presentazione dei progetti OCM campagna 2023-2024 siamo a porre i seguenti quesiti:

a). L'All. 10 del decreto n. 385535 – Spese ammissibili e non ammissibili, al punto 2.7 vede tra le spese non ammissibili la realizzazione di investimenti di tipo strutturale, tra questi la realizzazione di siti internet. Resta ammissibile la spesa per interventi sulle pagine web delle aziende partecipanti in termini di aggiornamenti e traduzioni?

b). L'All. 10 del decreto n. 385535 – Spese ammissibili e non ammissibili, al punto 2.10 vede tra le spese non ammissibili l'acquisto dei prodotti oggetto di promozione.

Questo esclude anche la spesa per campioni utilizzati in attività di promozione e rendicontati dai soggetti partecipanti mediante scarico di magazzino al prezzo ex cellar? In ogni caso, le spese di spedizione per l'invio dei campioni saranno ritenute ammissibili?

c). In merito all'art. 1 comma 1 del Decreto direttoriale del 1° agosto 2023 n. 403080 recante rettifica del Decreto direttoriale del 21 luglio 2023 n. 385535 e facendo riferimento all'All. 8 al decreto direttoriale del 21 luglio 2023 n. 385535 al foglio "Dati paesi mercati e importi", alle colonne "Specificare se trattasi di Nuovo Paese terzo" e "Specificare se trattasi di Nuovo Mercato del Paese terzo", va selezionata la risposta "Sì" dal menu a tendina? In questo caso, ciò comporterà l'assegnazione di punteggi secondo i Criteri di Priorità definiti nell'All. 12 del Decreto ministeriale?

Risposta

- a. Si veda la risposta alla Domanda n. 8, quesito n. 1, e alla Domanda n. 27.
- b. Si veda la risposta alla Domanda n. 25, quesito n. 3, e alla Domanda n. 26, quesito n. 7.
- c. La rettifica di cui al d.d. 403080/2023 non riguarda i criteri di priorità di cui all'Allegato 12.

Domanda n. 34

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 4 agosto 2023 h. 09:13

Buongiorno,

In merito all'avviso per la presentazione dei progetti OCM campagna 2023-2024 siamo a porre i seguenti quesiti:

a). Per quanto riguarda le variazioni ai progetti previste dall'art. 13 del decreto n. 385535, queste possono comportare anche l'aggiunta di attività non previste in fase di presentazione della domanda, fermo restando che non potranno essere apportate modifiche all'importo totale del progetto approvato e agli obiettivi dello stesso?

b). L'art. 4 comma 3 del decreto n. 385535 si dice: "Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, l'importo minimo dei progetti è il seguente: Non inferiore ad euro 500.000 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 200.000 per Paese o non inferiore ad euro 100.000 nel caso di Paese emergente".

Per "importo minimo di progetto" si intende la somma delle azioni più spese di direzione tecnica (o spese generali) oppure soltanto la somma degli importi di tutte le azioni (a-b-c-d-e) ad esclusione delle spese di direzione tecnica (o spese generali)? Per "importo minimo di progetto per Paese" si intende la somma delle azioni (a-b-c-d-e) oppure la somma delle azioni più le spese di direzione tecnica (o spese generali)?

Risposta

- a. Si veda la risposta alla domanda n. 26, quesito n. 6.
- b. Per importo progettuale si intende il totale delle spese programmate.

Domanda n. 35

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 4 agosto 2023 h. 11:20

Buongiorno,

In merito all'art. 5 comma 2 del decreto n. 331843 del 26/06/2023 siamo a porre il seguente quesito:

un soggetto partecipante (singola azienda) aderente ad un soggetto proponente di cui all'art. 1 comma 3 lett. h) può partecipare a più di un progetto nazionale o regionale o multiregionale a condizione che i soggetti proponenti siano diversi?

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 30.

Domanda n. 36

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 4 agosto 2023 h. 11:45

Spettabile Masaf,

si riportano di seguito 3 dubbi / richieste di chiarimento in merito al nuovo Avviso per l'annualità 2023-2024, Misura OCM Promozione.

RICHIESTA CHIARIMENTO 1

Come da FSQ precedente risulta chiaro che per ogni attività (facciamo l'ipotesi di una costituenda ATI) è sufficiente che i 3 preventivi vengano forniti / presentati dal Proponente (quindi dall'ATI stessa), non necessariamente da ogni singolo partecipante. La nostra domanda riguarda la natura dei preventivi.

Ipotizziamo nell'ambito dell'Azione A l'attività "Wine Tastings / Masterclasses" per un totale di 10 eventi e 40.000 euro complessivi. In questo caso tutti e 3 i preventivi devono essere per il totale dell'attività (40.000 euro); o uno dei preventivi può essere anche per una parte dell'attività?

RICHIESTA CHIARIMENTO 2

Sempre ipotizzando il caso precedente (10 tastings per un totale di 40.000 euro), sono sufficienti 3 preventivi nei quali i fornitori individuati presentano dei costi medi per ciascun evento (ipotesi 4.000 euro circa tra organizzazione, catering, sommelier), quindi senza evidenza del totale di 40k, in aggiunta ai quali il proponente (l'ATI) sottolinea l'intenzione di voler realizzare 10 eventi?

RICHIESTA CHIARIMENTO 3

In merito alla necessità di presentare 3 preventivi per voli aerei, è sufficiente andare sui siti internet delle compagnie aeree (per es: Ita - Lufthansa - Air France) e presentare dei preventivi -con date indicative o precise- forniti direttamente dalle pagine online dei vettori? O servono invece 3 preventivi di agenzie viaggi?

Risposta

- 1) È facoltà del proponente presentare un unico preventivo per l'attività.
- 2) Un eventuale preventivo che aggrega costi per più eventi deve indicare le voci di costo unitarie che concorrono alla sua definizione.
- 3) Il proponente può presentare sia preventivi elaborati da agenzie di viaggio che preventivi elaborati dalle compagnie aeree.

Domanda n. 37

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 4 agosto 2023 h. 15:44

Di seguito si riportano le richieste di chiarimento perviste dall'art. 18, comma 1 dell'Avviso.

- 1) Art. 2, comma 1, lett. a, b, c dell'Avviso: fatta salva la struttura finanziaria di base, basata sull'azione A, B, C, D ed E, si chiede con quali logiche di aggregazione si possono/si devono predisporre le singole attività nel piano finanziario.
Esempio: le attività relative a degustazioni promozionali, incoming e incontri B2B possono essere tutti inseriti in un'unica attività "Eventi di degustazione"?
- 2) Art. 2, comma 1, lett. a, b, c dell'Avviso: fatta salva la struttura finanziaria di base, basata sull'azione A, B, C, D ed E, le attività riconducibili alla produzione e alla personalizzazione del materiale promozionale, posso essere assimilate a contorno delle singole voci spesa in ciascuna delle attività, oppure devono essere inserite a piano in una categoria "attività" omogenea specifica?
- 3) Art. 5, comma 2 - I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera a), ad un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera b), un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera c): nel caso di soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. i, si chiede conferma che il vincolo citato sia da applicare, oltre al soggetto proponente, anche a tutti i singoli partecipanti.
- 4) D.M. 0331843 del 26/06/2023 Art.2 comma 1 - produttore di vino: l'impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate: un'azienda che presenterà la terza dichiarazione di vendemmia campagna 2023/2024, risulta produttore di vino e può partecipare regolarmente a questa annualità?
- 5) Chiarimento sulla risposta data in merito alla domanda n.6 (quesiti pervenuti martedì 25/07 ore 10.16) Nell'ultima risposta viene specificato che sono ammissibili le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle azioni elencate all'art.7 del DM 331843/2023. Significa che eventuali attività video, social adv etc. possono essere rendicontate solo se sponsorizzano eventi specifici oggetto di rendicontazione? O più semplicemente che devono avere riscontro sul paese target?

Risposta

- 1) Il progetto deve essere elaborato individuando le singole attività, con le relative voci di costo per le quali devono essere presentati i tre preventivi comparabili.
- 2) Il materiale promozionale deve essere legato alle specifiche attività promozionali in cui se ne prevede la distribuzione.
- 3) Si veda la risposta alla Domanda n. 30.

- 4) Si conferma che tale soggetto può partecipare nel caso in cui sia in regola con le dichiarazioni vitivinicole presentate a partire dalla sua istituzione.
- 5) Si precisa che le attività citate possono essere ritenute ammissibili se la loro realizzazione è ritenuta coerente con il piano complessivo delle attività previste e gli obiettivi indicati dal proponente.

Domanda n. 38

Quesiti pervenuti con pec di domenica 6 agosto 2023 h. 10:14

Gentilissimi,

Se un'azienda ha diversi stabilimenti produttivi allocati in diverse regioni (semplificando 2 Regioni) ed intende partecipare al bando multiregionale (atteso che entrambe le Regioni consentano questa possibilità), come viene ripartita la spesa su base regionale? Nella rendicontazione, infine, come si differenzia la spesa per singola Regione?

Risposta

Si rinvia in proposito quanto previsto all'art. 11, comma 3, del d.d. 385535/2023.

Nel caso particolare, la suddivisione dell'investimento deve essere effettuata sulla base dell'importo progettuale previsto per la promozione dei vini di ciascuna Regione coinvolta.

Domanda n. 39

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 7 agosto 2023 h. 15:38

Egregi Signori,

in riferimento a quanto in oggetto, siamo a porre i quesiti di seguito elencati.

FAQ 1

Premesse:

l'art. 13 del Decreto Direttoriale del 21 luglio 2023 n. 385535, recante "OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024", rubricato "Variazione ai progetti", disciplina le ipotesi in cui i beneficiari intendano apportare variazioni degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario.

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

QUESITO:

chiediamo conferma che, durante la realizzazione del progetto e senza previa comunicazione alle Autorità competenti, si possa incaricare per la realizzazione di parte delle attività progettuali fornitori diversi rispetto a quelli individuati in fase di redazione del progetto, di pari o migliore capacità professionale e conoscenza dei prodotti e dei mercati in grado di ottimizzare ulteriormente i risultati del progetto, mantenendo inalterati gli obiettivi e gli importi delle singole attività promozionali.

FAQ 2

Premesse:

Si ipotizzi il caso in cui il soggetto proponente Alpha intenda realizzare un piano di promozione nei seguenti mercati: USA, Arabia Saudita, Federazione Russa, Brasile e Cina.

I fornitori individuati predisporranno quindi i rispettivi preventivi esclusivamente nelle valute locali ovvero:

1. USA: dollaro americano;
2. Arabia Saudita: riyal saudita;
3. Federazione Russa: rublo;
4. Brasile: real brasiliano;
5. Cina: renminbi.

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

QUESITO:

chiediamo se sia possibile, in caso di preventivi emessi in valute diverse dall'euro, mantenere la valuta locale o se si debba invece procedere al cambio in euro. In tale ipotesi, chiediamo conferma che ai fini del calcolo del relativo cambio bisognerà fare riferimento al portale tassi di

cambio reperibile sul sito della Banca d'Italia (<https://tassidicambio.bancaditalia.it/terzevalute-wf-ui-web/>), e chiediamo altresì di specificare in che modo andranno trattate le fluttuazioni valutarie che inevitabilmente si verificheranno nel corso della realizzazione delle attività, anche alla luce della sanzione prevista in caso di mancata spesa della totalità degli importi previsti in fase di presentazione del progetto.

FAQ 3

Premesse:

Si ipotizzi il caso in cui la costituenda ATI tra l'impresa Alpha e l'impresa Beta, in qualità di soggetto proponente, intenda presentare un programma di promozione negli USA in cui l'impresa Alpha realizzerà attività nell'ambito delle azioni A, B e C mentre l'impresa Beta intende realizzare esclusivamente attività nell'ambito dell'azione D (studi di mercato) e/o E (studi per valutare i risultati).

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

QUESITO:

chiediamo conferma del fatto che l'ipotesi descritta nelle premesse non ricada nella causa di esclusione prevista dall'art. 9, lett. h) del Decreto ministeriale del 26 giugno 2023, n. 331843, recante modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" dell'OCM Vino, il quale prevede che siano esclusi i soggetti proponenti "che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 7".

In altre parole, chiediamo conferma che, in caso di soggetto proponente/beneficiario di cui alla lettera h) dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale, la causa di esclusione NON si applichi anche laddove sia solo uno dei soggetti aderenti ad integrare la fattispecie prevista dalla disposizione in esame (realizzazione unicamente di attività di cui alle lettere d) ed e), nonostante gli altri soggetti realizzeranno azioni appartenenti anche alle altre categorie.

FAQ 4

Premesse:

1. L'art. 6 del Decreto Direttoriale, rubricato "Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di

contributo" al comma 4, lett. g) prevede quanto segue:

Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'Allegato 7 del presente Decreto al quale andranno allegati, per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili [n.d.r. sottolineatura di redazione], contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione, dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato [n.d.r. sottolineatura di redazione] nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti. Tali documenti

devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese. Inoltre, il soggetto proponente è tenuto a precisare se il progetto costituisce prosecuzione di iniziative già avviate nel Paese di riferimento e, pertanto, consiste in una operazione di consolidamento sul mercato del Paese terzo. In questo caso il soggetto proponente deve allegare una relazione sui risultati conseguiti tramite lo svolgimento di attività nei Paesi terzi in cui si intende consolidare la propria quota di mercato.

2. La risposta del Ministero pubblicata in data 2.08.2023 al quesito n. 1 precisa quanto segue:

[...] la dichiarazione del soggetto terzo qualificato può essere resa solo qualora non ci siano più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o prodotti proposti. Nel caso in cui, quindi, non si possa fare ricorso al mercato, perché i costi sono determinati da un soggetto che ha esclusività [n.d.r. sottolineatura di redazione] (fiera) o sussiste un regime di monopolio o situazioni analoghe, si può chiedere ad un soggetto qualificato di dichiararlo. Nel caso in cui ci siano più soggetti che possono offrire il servizio non potrà essere presentata la dichiarazione del soggetto terzo, ma andranno chiesti i tre preventivi.

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

QUESITO:

1. Nel caso in cui il piano promozionale sia rivolto ad un mercato in cui è in vigore un regime di monopolio (es. Canada, Norvegia), si conferma che è sufficiente la dichiarazione del soggetto qualificato per tutte le attività da realizzare sul mercato?

2. È possibile considerare, all'interno delle "situazioni analoghe" (vedasi vostra risposta al quesito n.1), la frequente fattispecie in cui l'esclusività del fornitore di servizi e/o prodotti derivi da vincoli contrattuali assunti dai soggetti partecipanti al bando? Si richiede se in questo caso è possibile ricorrere alla dichiarazione del terzo qualificato (ad es. avvocato con esperienza in materia di contratti internazionali) in sostituzione dei tre preventivi. Si pensi al caso di un importatore-distributore di un determinato paese (soggetti fondamentali/obbligatori), nei confronti del quale il soggetto partecipante al bando si è impegnato a non nominare altri importatori-distributori per lo svolgimento delle attività di promozione nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale per i medesimi prodotti e/o canali distributivi: astrattamente nel mercato sarebbero reperibili altri soggetti concorrenti, ma la nomina di tali soggetti costituirebbe una violazione contrattuale degli impegni di esclusiva e il conseguente obbligo in capo al soggetto partecipante al bando di risarcire i danni causati dalla violazione.

FAQ 5

Premesse:

La risposta del Ministero pubblicata in data 2.08.2023 al quesito n. 10 precisa al punto 4 quanto segue:

[...] nell'ambito delle attività di promozione programmate, comprese quelle di incoming possono essere riconosciute esclusivamente spese per servizi acquistati da terzi

L'azienda Alpha intende presentare un piano promozionale che comprende l'attività di incoming anche per le spese di vitto. L'azienda Alpha nella propria visura camerale è classificata (ATECORI 2007/2022) sia per l'attività di produzione di vini da uve (codice 11.02) sia per l'attività di ristorazione con somministrazione (codice 56.10.11);

Tutto ciò premesso, poniamo il seguente

QUESITO:

è possibile inserire nel piano promozionale tali spese che saranno sostenute e fatturate dall'azienda partecipante, in quanto autorizzata a farlo? Oppure si è costretti a ricorrere a strutture terze rispetto all'azienda oggetto dell'attività stessa con sicuro aggravio dei costi e con minore efficienza delle spese sostenute rispetto al raggiungimento dei risultati attesi dall'attività di incoming.

Risposta

- 1) Il quesito posto non ha nulla che vedere con le ipotesi di varianti di cui all'art. 13 dell'Avviso.
- 2) Qualora i preventivi prodotti siano espressi in valuta locale è necessario procedere ad effettuare il cambio in euro (ci si riferisca alle indicazioni riportate sul sito della Banca d'Italia) per poter inserire nel piano finanziario le cifre indicate in detti preventivi.
- 3) La causa di esclusione di cui all'art. 9, lett. h) del D.M. 331843/2023 si riferisce al progetto. Si precisa, tuttavia, che le azioni di cui alla lettera d) ed e) devono essere necessariamente collegate alla attività prevista dal progetto e non possono essere realizzate autonomamente, senza la partecipazione ad altre attività.
- 4) Si precisa che la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 4, lett. g) può essere resa dal soggetto terzo qualificato solo quando il servizio previsto nel progetto è fornito da un operatore economico che agisca in monopolio. In tutti gli altri casi è necessario presentare i tre preventivi.
- 5) Qualora l'azienda non ritenga di rivolgersi a fornitori può mettere a disposizione proprie strutture ma tale costo non può essere ritenuto ammissibile.

Domanda n. 40

Quesiti pervenuti con pec del lunedì 7 agosto 2023 h. 19:21

Spett.le Amministrazione,

In merito all'avviso per la presentazione dei progetti OCM campagna 2023-2024, l'Art. 4, comma 3 lettera B è da intendersi valido esclusivamente per i progetti a valere sui fondi quota nazionale o per tutte le tipologie di progetto?

Se le regioni nei propri avvisi non dovessero prevedere nulla a riguardo, si deve tener conto della regola descritta nel decreto nazionale già citato o viene meno il limite del numero massimo di Paesi per progetto presentato?

Risposta

Le Regioni non hanno facoltà di modificare quanto previsto all'art. 4, comma 3, lett. b) del d.d. 385535/2023 e la previsione ivi contenuta riguarda tutte le tipologie di progetti di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 331843/2023.

Domanda n. 41

Quesiti pervenuti con pec del martedì 8 agosto 2023 h. 16:57

Gentilissimi,

1. Se un'azienda partecipa a 2 ATI differenti e quindi 2 progetti (regionali) con la cautela di non sovrapporre nei due progetti i paesi terzi che resterebbero insieme disgiunti, può presentare le istanze? A tal proposito il comma 2 dell'art. 5 del decreto 331843 del 26/06/23 vieta al soggetto proponente la presentazione di più progetti non all'azienda che fa parte dei singoli raggruppamenti.

2. Un soggetto che nasce dalla fusione di due soggetti diversi (due partite iva diverse), può presentare istanza? Se sì per i requisiti soggettivi sul n.ro di litri imbottigliato/confezionato può presentare i registri delle singole aziende poiché è di nuova costituzione?

Risposta

1. Il citato art. 5, comma 2, del D.M. 331843/2023 consente la presentazione e la partecipazione ad un solo progetto regionale, ad un solo progetto nazionale e ad un solo progetto multiregionale. Pertanto, un produttore di vino non può prendere parte a più di un progetto regionale.
2. La fusione determina l'acquisizione dei patrimoni delle società preesistenti da parte della nuova società che subentra nella titolarità di tutti i loro rapporti. Per tale ragione, si ritiene che la nuova società possa presentare istanza avvalendosi dei requisiti soggettivi già in possesso delle società preesistenti che sono confluiti nella stessa. Resta ferma la necessità di operare le verifiche sull'effettivo contenuto dell'atto di fusione ed i controlli sul possesso di tali requisiti mediante gli atti che dovranno essere messi a disposizione dalla nuova società al fine della relativa comprova.

Domanda n. 42

Quesiti pervenuti con pec del mercoledì 9 agosto 2023 h. 10:07

Buongiorno,

in merito al bando OCM Vino – misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, campagna 2023-2024 desideriamo porvi i seguenti quesiti:

- 1) se si inserisce nel progetto promozionale un’area geografica omogenea è possibile al suo interno selezionare solo un Paese?
- 2) I soggetti che si occuperanno di realizzare le azioni d), e) e di direzione tecnica devono essere tre soggetti diversi?

Risposta

1. Si.
2. I fornitori selezionati devono essere soggetti specializzati nelle attività che prestano.

Domanda 43

Quesiti pervenuti con pec del venerdì 11 agosto 2023 h. 15:55

Di seguito si riportano le richieste di chiarimento perviste dall'art. 18, comma 1 dell'Avviso.

D.M. 0331843 del 26/06/2023

1) Art. 2 comma 1 - produttore di vino: l'impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate:

Un'azienda che commercializza i vini prodotti da aziende collegate ha anche un contratto di "esclusiva" per la commercializzazione di vini di una cantina non collegata.

Possono rientrare nelle attività di promozione anche i vini provenienti da contratto di "esclusiva"?

2) Art. 6 comma 4 lett. p): Nel supporto elettronico è possibile inserire solamente i documenti in versione PDF e Excel (ove presenti) ed evitare di inserire tutti gli allegati in word?

3) Art. 2, comma 1, lett. a, b, c dell'Avviso: fatta salva la struttura finanziaria di base, basata sull'azione A, B, C, D ed E, con quali logiche di aggregazione si può/si deve inserire il materiale promozionale.

Quest'ultimo può essere inserito in ciascuna attività come supporto materiale informativo?

Quali voci di spesa sono ammissibili all'interno della categoria studi di mercato?

La consulenza specifica per organizzare/strutturare le attività di degustazione è ammissibile?

4) I partecipanti ai soggetti di cui alla lett. j) e h), i),, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato terzo a cui il progetto è rivolto: l'azione condivisa è relativa ai soli paesi terzi oppure anche nei singoli mercati delle aree geografiche omogenee?

5) È fattibile che l'azienda x con sede legale nella regione toscana partecipi al bando regionale Veneto tramite la sede operativa della collegata?

Risposta

1) No, in quanto la definizione di "produttore di vino" contenuta nell'art. 2 del DD fa riferimento in via esclusiva alla commercializzazione di vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate.

2) L'art. 6 comma 4 lett. p) prevede che nel caso in cui i documenti siano compilati in conformità agli allegati al Decreto Direttoriale gli stessi vadano inseriti nei formati originari di tali allegati, ".word" o ".xls" oppure ".pdf" nel caso degli ulteriori documenti.

3) Il materiale promozionale deve essere legato alle specifiche attività promozionali in cui se ne prevede la distribuzione.

La valutazione dell'ammissibilità delle spese proposte è in capo a ciascuna autorità competente e ai comitati di valutazione da esse nominati.

4) Le aree geografiche omogenee sono equiparabili al singolo Paese terzo, pertanto, la necessità dell'azione condivisa va riferita anche a tale area.

5) Secondo l'art. 5 comma 1 lett. b) del DM sono progetti regionali quelli “*che prevedono la promozione delle produzioni di una Regione e il cui soggetto proponente ha la sede operativa in detta Regione*”. Il medesimo decreto fornisce la definizione di sede operativa inteso quale luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione. Si ritiene, quindi, che il mero collegamento non soddisfi il requisito richiesto.

Domanda 44

Quesiti pervenuti con pec il venerdì 18 agosto 2023 h. 12:06

Spett.le Amministrazione,

Vorremmo un chiarimento in merito alla Vostra risposta alla domanda n. 32 lettera a.

“L’art. 6, comma 4, lett. g) del d.d. 385535/2023 precisa che i tre preventivi comparabili devono essere prodotti per singola attività, da parte dei fornitori dello specifico servizio, e non per azione o per progetto.”

Premessa:

L’art. 6, comma 4, lett. g) del d.d. 385535/2023 precisa che i tre preventivi comparabili devono essere prodotti per singola attività, da parte dei fornitori dello specifico servizio ma non esclude che possano riguardare un’intera azione o addirittura un progetto.

Il quesito si riferisce esclusivamente alle azioni A, B, C e D mentre non riguarda le altre voci di progetto.

Nello specifico esistono società specializzate nella promozione dei vini di aziende italiane all’estero che hanno il know how e la capacità per realizzare completamente le azioni A, B, C e D che sarebbe nostra intenzione coinvolgere anche con l’intento di massimizzare l’efficacia del progetto presentato. In merito alle capacità dei soggetti individuati possiamo presentare curriculum e certificazione dimensionale economica e organizzativa.

Quesito:

Nel caso in cui i preventivi (tutti e tre, uno per ciascun possibile fornitore) venissero forniti dettagliati per singola attività e con la specifica sulla modalità di esecuzione dell’attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione:

ritenete sarebbe possibile chiedere un unico preventivo ai 3 possibili fornitori diversi per la realizzazione delle Azioni A, B, C e D, con la specifica dei costi per ciascuna attività?

Sarebbe nostra intenzione inoltre allegare alla richiesta dei preventivi uno specifico capitolato in cui dettagliare tutti i termini per la presentazione dei preventivi e per l’eventuale realizzazione delle attività in casi di aggiudicazione del lavoro. In tale capitolato verrebbero specificati anche i vincoli imposti dal bando, quali spese escluse, obblighi di pubblicità ect.

Risposta

La richiesta di preventivi è finalizzata alla individuazione dei costi indicati nei progetti, con riferimento ai costi praticati sui mercati dei Paesi terzi, non ad individuare il soggetto esecutore del progetto. Pertanto, i preventivi devono essere forniti per ogni singola attività.

Domanda 45

Quesiti pervenuti con pec il venerdì 18 agosto 2023 h. 14:38

Si richiedono i chiarimenti allegati ai sensi dell'art 18, comma 1 dell'Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/ n. 0385535 del 21/07/2023.

1. Art 5 comma 1 punto b) il soggetto proponente può avere sede legale fuori dalla regione in cui ha sede operativa ed è prodotto il vino oggetto di promozione?
2. Art. 5, comma 1, lettera a, b, c: l'azienda X ha una collegata con sede nella regione Y. L'azienda X può partecipare su un progetto multiregionale attivando la regione Y e promuovendo i vini della regione Y?
3. Art. 5, comma 1, lettera a, b, c: l'azienda X ha una collegata con sede nella regione Y. L'azienda X può partecipare su un progetto regionale attivando la regione Y e promuovendo i vini della regione Y?
4. È possibile presentare tutti gli allegati solo con firma digitale, senza dover presentare tutte le firme olografe?
5. Quali voci di spesa sono ammissibili all'interno della categoria studi di mercato?
6. La consulenza specifica per organizzare/strutturare le attività di degustazione è ammissibile?
7. ALLEGATO 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili - spese riguardanti l'azione di cui alla lettera e), la cui congruità è valutata da parte delle autorità competenti, non possono superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato: il parametro deve essere applicato a livello complessivo di progetto, come è inteso dall'allegato di progetto, o deve in ogni caso essere applicato a livello di singolo paese terzo?
8. Art 5 comma 1 punto a) il soggetto proponente può avere sede legale fuori dalle regioni in cui ha sede operativa ed è prodotto il vino oggetto di promozione?

Risposta

1. Sì, è necessario, tuttavia, che i vini oggetto di promozione siano prodotti nella Regione che riveste il ruolo di Autorità competente.
2. Si rammenta che i progetti multiregionali prevedono la promozione di vini prodotti in almeno 2 regioni.
3. Sì, se sono rispettate tutte le condizioni di partecipazione e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 338143/2023.
4. I soggetti proponenti possono presentare la documentazione originale firmata digitalmente sul supporto elettronico di cui all'art. 6, comma 4, lett. p) del d.d. 385535/2023.
5. Per studi di mercato si intendono attività documentate che producono dati e informazioni sui mercati destinatari dei progetti.
6. Si veda l'allegato 10 per l'allegato 10 all'avviso.
7. Si veda la risposta alla Domanda n. 22, al quesito n. 13. Il riferimento è il Paese terzo

8. Sì, se sono rispettate tutte le condizioni di partecipazione e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 del D.M. 338143/2023.

Domanda 46

Quesiti pervenuti con pec il lunedì 21 agosto 2023 h. 11:16

QUESITO 1

L'articolo 6, comma 4 lettera n) dell'avviso MASAF - PQAI 05 - Prot. N. 0385535 del 21/07/2023 recita quanto segue:

“Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art. 11 del Decreto ministeriale, copia conforme della documentazione richiamata nell'Allegato 6 al presente Decreto (Disponibilità dei prodotti)”;

Nell'allegato 6 al richiamato avviso al fine di determinare il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art. 11 del Decreto ministeriale da una parte viene richiesta “se presente la Dichiarazione di Vendemmia campagna 2021/2022” di converso nello stesso allegato 6, alla colonna Q, viene richiesto di “Compilare con il dato del Totale di Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2022 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante” al fine di determinare la percentuale del vino ottenute da uve di proprietà.

Al riguardo, si chiede di conoscere se deve esservi correlazione tra i vini imbottigliati risultanti dallo scarico della giacenza al 31 luglio 2022 con i dati di produzione riferiti alla medesima annualità ovvero riferiti all'annualità 2020/2021 in luogo della richiesta di indicare nell'allegato 6 alle “colonne E F G H e I per ogni partecipante al Progetto con i dati desunti dalla Dichiarazione produzione UVA campagna 2021/2022: Quadro C, Allegati Uve ricevute e Allegati F2...”.

Perché diversamente mancherebbe la correlazione ed omogeneità del dato occorrente al fine di determinare l'indice percentuale di cui alle colonne S e T del già richiamato allegato 6.

QUESITO 2

Nella risposta alla domanda n. 3 presente nelle FAQ pubblicate lo scorso 25 luglio viene precisato che “L'art. 4, comma 3, lett. b) del d.d. 385535/2023 prevede che il progetto possa essere rivolto a massimo 5 Paesi terzi e che tra questi 5 posti disponibili siano selezionate al massimo 2 aree geografiche omogenee (e all'interno di tali aree vengano selezionati al massimo 3 Paesi).”

Su questo presupposto, considerato che l'articolo 3, comma 2 del Decreto Ministeriale N. 0331843 del 26/06/2023 prevede che “I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j) e h), i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.” Si chiede di conoscere se nel caso delle “aree geografiche”, considerate come un “Paese terzo”, detto obbligo è limitato ad una delle ipotetiche tre aree di cui si compone.

QUESITO 3

Se un'azienda partecipa a 2 ATI differenti presentando 2 progetti (regionali), con la cautela di non sovrapporre nei due progetti i paesi terzi, ovvero candidando paesi terzi diversi nelle due istanze, può presentare due istanze? A tal proposito si evidenzia che il comma 2 dell'art. 5 del decreto 331843 del 26/06/23, vieta al soggetto proponente la presentazione di più progetti, ma tale divieto non sembra essere rivolto anche alla singola che azienda che si dovesse candidare in più raggruppamenti.

QUESITO 4

Siamo di fronte al caso di un soggetto giuridico di recente costituzione che vorrebbe candidarsi al bando e che nasce da fusione per incorporazione di due soggetti originari soggetti giuridici diversi. In questo caso a cosa si dovrebbe fare riferimento per i requisiti soggettivi sul n.ro di litri imbottigliato/confezionato? Alle singole aziende originarie esistenti prima della fusione per incorporazione?

QUESITO 5

Se un'azienda ha diversi stabilimenti produttivi, ovvero varie unità locali allocate in più regioni (semplificando due Regioni) ed intende partecipare al bando multiregionale (atteso che entrambe le Regioni consentano questa possibilità), come viene ripartita la spese su base regionale? Nella rendicontazione, infine, come si differenzia la spesa per singola Regione?

Risposta

1. Si seguano le istruzioni fornite all'allegato 6.
2. Si veda la risposta alla domanda n. 43, quesito n. 4.
3. Si ribadisce che l'art. 5, comma 2, del D.M. 331843/2023 consente la presentazione e la partecipazione ad un solo progetto per tipologia. Pertanto, non è consentito ad un operatore economico prendere parte a più di un progetto regionale.
4. Si veda la risposta alla domanda n. 41, quesito n .2.
5. La ripartizione deve essere formulata dal proponente in base agli investimenti previsti per la promozione dei prodotti di ciascuna Regione coinvolta. In sede di rendicontazione la documentazione dovrà fornire indicazioni sul prodotto oggetto di promozione o sulla regione a cui imputare il costo.

Domanda 47

Quesiti pervenuti con pec il lunedì 23 agosto 2023 h. 16:52

Spett.le Ministero,

al fine di predisporre correttamente le domande di contributo ed formulare i progetti relativi alla campagna 2023/2024, con la presente chiede cortesemente di fornire il seguente parere.

1. Con riferimento alla risposta 1) della Domanda n. 31 pubblicata sul sito del MASAF lo scorso 17 agosto, a riscontro delle richieste di chiarimenti poste dalle aziende interessate al bando OCM Promozione 23/24, siamo a richiedere conferma che l'attività di expertise, come prevista nel bando precedente (sub-azioni A1 e C1), ricade esclusivamente con il presente bando nell'azione "D – studi di mercati nuovi o esistenti..." per quelle attività afferenti allo studio di mercato e non una generica consulenza di marketing.

2. Con riferimento alla prima risposta della Domanda n. 26 pubblicata sul sito del MASAF lo scorso 17 agosto, a riscontro delle richieste di chiarimenti poste dalle aziende interessate al bando OCM Promozione 23/24, si pone un esempio per cui si richiede la corretta interpretazione:

L'azienda X intende costituire un'ATI con l'Azienda Y per realizzare un piano di promozione nei seguenti paesi:

- a. USA
- b. Cina
- c. Area Sud est asiatico

L'azienda X investirà nei mercati di

- a. USA
- b. Cina
- c. Singapore, Thailandia

L'azienda Y investirà nei mercati di

- a. USA
- b. Cina
- c. Vietnam

3. Si richiede inoltre se i costi di un brand ambassador possano essere inserite nell'attività di Pubbliche Relazioni.

Risposta

1. L'expertise, come già indicato nella risposta n. 1 alla FAQ n. 31 può rientrare nella voce di spesa indagine di mercato (lett. d) dell'art. 7, comma 1), nel rispetto dei limiti previsti, e solamente se consiste in una attività coerente con indagini di mercato. In ogni caso tale

attività deve essere documentata ed anche per questa voce di spesa è necessario presentare i tre preventivi comparabili.

2. Come chiarito nell'ambito della risposta n. 1 alla FAQ n. 26 le previsioni di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 331843/2023, nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, si applicano all'area geografica nel suo complesso.
3. L'attività di brand Ambassador non è una voce di spesa a sé stante, ma può rientrare nella attività di PR, con i limiti percentuali previsti, e deve comunque essere documentata. Inoltre, come per tutte le altre attività è necessaria la presentazione dei tre preventivi comparabili.

Domanda n. 48

Quesiti pervenuti con pec il mercoledì 23 agosto 2023 h. 16:54

Di seguito si riportano le richieste di chiarimento perviste dall'art. 18, comma 1 dell'Avviso:
Art. 3 comma 2 DM 331843/23 cosa si intende per limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni?

1. Le cooperative che partecipano ad una ATI non hanno l'obbligo di partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun paese;
2. I soggetti proponenti costituiti sotto forma di cooperativa non hanno l'obbligo di far partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun paese i propri associati partecipanti al progetto.

Risposta

1. La società cooperativa in quanto soggetto che partecipa al soggetto proponente ATI soggiace all'obbligo di cui all'art. 3 comma 2 che si riferisce ai soggetti partecipanti a prescindere dalla forma sociale degli stessi.
2. No, non hanno l'obbligo.

Domanda n. 49

Quesiti pervenuti con pec il giovedì 24 agosto 2023 h. 15:57

Si chiede a Codesto Spettabile Ministero se i soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, punto i, del DM 331843, con particolare riferimento alle Associazioni, possano realizzare attività collettive in qualità di beneficiari diretti nell'interesse di tutti i soggetti partecipanti al progetto.

Si chiede inoltre se tali attività collettive, in capo all'Associazione proponente, ottemperano a quanto indicato allo stesso Art. 3, comma 2, ossia che i soggetti partecipanti al progetto partecipino ad almeno una delle azioni previste per ciascun paese terzo.

In ogni caso, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DD 385535 del 21/7/2023, la quota di contributo per singolo beneficiario che condivide l'attività collettiva verrà computata nell'ammontare massimo di contributo previsto.

Risposta

No, in quanto l'art. 3 comma 2 del DM prevede espressamente che i partecipanti ai soggetti di cui alla lett. i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.

Domanda n. 50

Quesiti pervenuti con pec il venerdì 25 agosto 2023 h. 13:33

Spett.le Amministrazione,

relativamente al Decreto N. 0385535 del 21/07/2023 circa le modalità di presentazione del progetto, si richiede un chiarimento circa la versione in originale della domanda.

Ovvero è possibile ritenere come sottoscritti in originale i file (firmati digitalmente) contenuti sul supporto elettronico di cui all'art. 6, comma 4 lettera P?

Risposta

Si veda la risposta alla Domanda n. 45, quesito n. 4.

Domanda n. 51

Quesiti pervenuti con pec il venerdì 25 agosto 2023 h. 16:31

QUESITO 1

Sulla premessa che l'art. 5, comma 2 del D.M. 0331843 del 26/06/2023 prevede quanto segue: "I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera a), ad un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera b), un solo progetto di cui al precedente comma 1, lettera c)."

Nel rispetto di quanto premesso, si chiede di conoscere se un soggetto proponente quale quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h) ovvero "le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario" rappresentato da Società consortile a r.l. composta da soggetti produttori di vino rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)...) **NON BENEFICIARIO DIRETTO DI FINANZIAMENTI** (in quanto i beneficiari diretti sono le aziende partecipanti alla costituenda ATI e chiaramente definito nell'apposito foglio di cui all'allegato 8 dell'avviso nazionale presentato unitamente al programma "regionale") che identifichiamo come il soggetto X può presentare un progetto **REGIONALE** con all'interno dell'ATI l'azienda Y (per i seguenti paesi che a titolo esemplificativo si possono indicare nel BRASILE, Norvegia, Regno Unito e Svizzera) come da tabella seguente:

Azienda BRASILE NORVEGIA REGNO UNITO S

AZIENDA Y 10 10 10

e nel contempo, il medesimo soggetto X **NON BENEFICIARIO DIRETTO DI FINANZIAMENTI** (in quanto i beneficiari diretti sono le aziende partecipanti alla costituenda ATI e chiaramente definito nell'apposito foglio di cui all'allegato 8 dell'avviso nazionale presentato unitamente al programma "multiregionale") essere capofila mandataria di una costituenda ATI (composta dalle aziende Y, K e Z) che a sua volta presenta un progetto **MULTIREGIONALE** con altra costituenda ATI (composta dalle aziende Y, K e Z) che all'interno prevede la stessa azienda Y (unitamente all'azienda K e Z) e una richiesta di finanziamento per il solo Paese Cina come da tabella seguente:

Azienda CINA REGNO UNITO SVIZZERA

AZIENDA Y 10 0 0

AZIENDA K 10 10 10

AZIENDA Z 10 10 10

e senza alcuna richiesta di finanziamento per i Paesi Svizzera e Regno Unito (in quanto presenti sul programma regionale)

Risposta

Si ribadisce che a norma dell'art. 5, comma 2, del D.M. 331843/2023 i soggetti elencati all'art. 3 del medesimo decreto possono presentare e/o partecipare ad un solo progetto regionale, ad un solo progetto multiregionale e ad un solo progetto nazionale.

Domanda n. 52

Quesiti pervenuti con pec il lunedì 28 agosto 2023 h. 17:01

Si scrive in merito ad una potenziale presentazione di una richiesta di contributo sul bando OCM vino promozione paesi terzi in quota multiregionale.

Si tratta del caso di un soggetto proponente che è una holding con sede legale nella Regione A (che apre ai multiregionali), la quale controlla il capitale di tre aziende produttrici con sede operativa in altrettante tre regioni che hanno aperto alla possibilità di presentare progetti multiregionali.

Il proponente che commercializza il vino delle aziende controllate si avvarrebbe dei dati di produzione di queste ultime (ovvero presenterebbe i documenti relativi alle giacenze e dichiarazioni di vendemmia delle controllate) per la presentazione di un progetto integrato volto alla promozione dei vini delle rispettive tre regioni.

L'art 5 comma 1 punto c. del Decreto nel caso di progetti multiregionali recita ... “I soggetti proponenti di cui alle lett, a), b), e), f) ed i) del comma 1 dell’art. 3, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale ... La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative”.

In questo caso il soggetto proponente ha solo la sede legale nella Regione A ma in questa regione non ha sedi operative/produttive e quindi di fatto non ha prodotti di quella regione da promuovere. Del resto il bando obbliga alla presentazione presso la regione dove il proponente ha appunto la sede legale.

E' possibile che la Regione A si occupi solo dell'istruttoria non assegnando alcun contributo richiedendo quest'ultimo alle altre tre regioni coinvolte?

Risposta

Si precisa che i progetti multiregionali, secondo quanto indicato all’art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 338143/2023 devono prevedere la promozione del vino prodotto in tutte le Regioni coinvolte.